

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3510 del 28/07/2020 |
| Oggetto | D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/2004. ECOCONSORZIO BA. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da realizzare in comune di Alfonsine, via Reale, n.39/A. Attivita' connessa all'allevamento intensivo IPPC di suini gestito da Le Terre del Bio. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-3628 del 28/07/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno ventotto LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004. **ECOCONSORZIO BA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER IL NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO DA REALIZZARE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE, N.39/A. ATTIVITA' CONNESSA ALL'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI LE TERRE DEL BIO.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata dalla Società **Ecoconsorzio BA** con sede legale e installazione in Comune di Alfonsine, Via Reale, n.39/A (C.F. 02608830390) in data 17/10/2019 tramite il Portale regionale IPPC-AIA e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/170116 – pratica SinaDoc n. 31512/2019 – per il rilascio dell'AIA per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, tecnicamente connesso con l'allevamento intensivo di suini di proprietà della società Terre del Bio autorizzata con AIA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.1962-2017 del 14/04/2017 e smi e per la quale è in corso di istruttoria il riesame;

DATO ATTO che:

- relativamente alla documentazione presentata per il riesame dell'AIA della società Terre del Bio sopra richiamata, era ricompresa anche la realizzazione dell'impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da liquame suino proveniente dall'allevamento;
- l'impianto di compostaggio risulta tecnicamente connesso ma gestito da un'altra società: Consorzio Econsorzio BA, pertanto era stato richiesto a Econsorzio BA di presentare apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprensiva dei titoli abilitativi ambientali da ricomprendere nell'AUA stessa (emissioni in atmosfera e valutazione di impatto acustico);

CONSIDERATO che, a seguito di approfondimenti normativi, è emerso che:

- La Circolare Ministeriale n.12422/2015 del 17/06/2015, prevede al punto 3) che: ...“E' possibile che diverse parti dell'installazione, soggetta ad AIA ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/2006 e smi, siano gestite da diversi gestori. In tali casi, fermo restando quanto già chiarito al punto 1 del decreto 12422 del 17 giugno 2015 circa la possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione...” omissis;
- l'art. 22, comma 2) della Legge Regionale n.9/2015 dispone che “ ...Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'attività principale”.

Valutato pertanto che il riesame dell'AIA presentato dalla Società Terre del Bio per la propria attività di allevamento suinicolo e l'istanza di AUA presentata da Ecoconsorzio BA per il nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, tecnicamente connesso con l'allevamento sopra richiamato, l'assetto impiantistico e societario rappresentato, è riconducibile alle casistiche di cui sopra pertanto, alla luce di quanto sopra, la società Ecoconsorzio BA era tenuta a presentare propria istanza di AIA per la parte di propria competenza.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt.14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE SinaDoc n. **31512/2019** emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato I "Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
 - determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni

provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG 2013/0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha diramato primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- Decreto Legislativo n.75/2010 e smi - " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet http://eippcb.jrc.es/reference/adottato_dalla_Commissione_Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- come sopra riportato, in data 17/10/2019 (PG 2019/170116) è stata presentata, tramite Portale AIA-IPPC, la **richiesta di rilascio** dell'AIA per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da liquame suino e materiale vegetale da parte della società Ecoconsorzio BA;
- a seguito della verifica di completezza, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con esito positivo, ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2019/173324 del 11/11/2019 ha provveduto a comunicare al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'avvio del procedimento con richiesta di pubblicazione sul BURERT (data pubblicazione 11/12/2019);
- ai fini del procedimento di rilascio dell'AIA, con nota PG 2020/889 del 03/01/2020 é stata convocata per il giorno 22/01/2020 la prima seduta della Conferenza dei Servizi in forma simultanea come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dalla L. 241/90 e s.m.i.;
- a seguito della Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa e la stessa è stata richiesta con PG 2020/15346 del 30/01/2020;
- acquisita la documentazione integrativa presentata da Econconsorzio BA tramite il Portale IPPC-AIA in data 02/03/2020 PG 2020/34068;

- con nota PG 2020/60057 del 23/04/2020 è stata convocata la seconda seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi simultanea da svolgersi in modalità telematica, per il giorno 07/05/2020. Nel corso della riunione sono stati espressi e acquisiti a verbale i pareri, con prescrizione degli Enti partecipanti:
 - parere tecnico del Servizio Territoriale ARPAE- Unità IPPC-VIA, inerente la valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PG 2020/69290 del 12/05/2020);
 - parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - parere AUSL della Romagna - Servizio igiene pubblica.
- ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1795/2016 e dalla L.R. 21/04 e smi con nota PG 2020/101172 del 14/07/2020 è stato trasmesso al gestore lo schema di AIA per presentare eventuali osservazioni e le stesse sono state acquisite via mail in data 27/07/2020 e tutte accoglibili;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti il Codice Antimafia, tramite comunicazione PR_RAUTG_0023997_20170403 della Prefettura di Ravenna ex art. 84, comma 2, D.Lgs 159/2011 e smi, acquisita da ARPAE SAC con PG 2020/55140 del 15/04/2020;

VISTA l'approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e entrato in vigore in data 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, individuato alla pratica ARPAE n. 31512/2019;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

SU proposta del responsabile del procedimento:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **di rilasciare** ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla **Società Ecoconsorzio BA** (C.F. 02608830390) con sede legale e installazione in Comune di Alfonsine, Via Reale, n.39/A, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da liquame suino e materiale vegetale, tecnicamente connesso con l'allevamento intensivo di suini di proprietà della Società Le Terre del Bio;
2. **di vincolare l'AIA** con le relative condizioni e prescrizioni di cui agli allegati parte integrante del presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) la gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per l'avvio dell'attività devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato al presente atto;
 - 2.b) la presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e s.m.i.;

- 2.c) entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare per via telematica, tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;
- 2.d) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - SAC di Ravenna nelle forme dell'autocertificazione;
- 2.e) in caso di modifica dell'installazione il gestore comunica le modifiche progettate, per via telematica ad ARPAE di Ravenna e al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tramite i servizi del Portale IPPC-AIA. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 11, comma 1) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

di dare atto che:

3.a) ARPAE effettua quanto di competenza come da art. 29-decies, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo se appositamente richiesto, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPAE (Sezione Territoriale di Ravenna) con sufficiente anticipo le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera e le emissioni sonore.

Il SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3.b) i costi che ARPAE di Ravenna sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del gestore dell'installazione, secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 e dal D.M. 58/2017, in combinato con la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008, la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 e D.G.R. n. 812 del 08/06/2009, richiamati in premessa;

3.c) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

3.d) sono fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia ambientale;

4. di stabilire che la validità della presente AIA è fissata in 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dal medesimo articolo del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La presente autorizzazione è efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP competente;

5. di dare atto che la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a **riesame, con valenza di rinnovo**, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e comunque entro 10 anni dalla data di rilascio del presente atto. A tale scopo il gestore almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione oppure a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, dovrà presentare per via telematica, tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, Domanda di Riesame, completa di adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

di stabilire che:

- la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di fine vita dell'installazione;

di inviare,

ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la tempestiva trasmissione al gestore e agli uffici interessati del Comune e dell'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica , per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) a cura dello sportello Unico per le Attività Produttive del comune territorialmente competente. Inoltre, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

di dare atto che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
EST
DOTT. STEFANO DE DONATO

Sezione informativa**A1) Definizioni****AIA**

Autorizzazione Integrata Ambientale; provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Installazione

L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Autorità competente

La pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazioni di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio (ARPAE SAC per l'installazione oggetto della presente AIA).

Organo di controllo

Il soggetto (ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Ravenna - per le installazioni soggette ad AIA di competenza ARPAE SAC) incaricato di effettuare le ispezioni ambientali per accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del gestore:

- il rispetto delle condizioni dell'AIA;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ispezione ambientale

Tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto, al fine di verificare o promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che detiene un potere economico determinante sull'esercizio dei medesimi.

Modifica

Variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT Best Available Techniques)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

- migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Conclusioni sulle BAT

Documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica.

Relazione di riferimento

Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

A2 - INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da liquame suino e materiale vegetale, tecnicamente connesso con l'allevamento intensivo di suini di proprietà della Società Le Terre del Bio.

Denominazione:

Ecoconsorzio BA (C.F./P.IVA 02608830390)

Sito: sede legale e impianto di compostaggio in Via Reale Lavezzola, n.37/A

Attività IPPC

Impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto da liquame suino e materiale vegetale (stocchi di mais e altro materiale vegetale).

Informazioni sull'installazione

Ecoconsorzio BA è un consorzio di scopo che associa le aziende agricole Brunelli Andrea e Le Terre del Bio per l'attuazione di un progetto di riduzione delle emissioni in atmosfera dei liquami prodotti dall'allevamento suino ubicato in Comune di Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 39/A. L'allevamento suino, di proprietà della società Le Terre del Bio, è soggetto ad AIA per una consistenza di capi pari a n. 2496 per ciclo di suini all'ingrasso. L'allevamento produce annualmente circa 14.500 mc di liquame, a cui corrisponde una quantità di azoto pari a circa 274.700 kg/anno, che nello stato di fatto viene gestito con uno stoccaggio nei lagoni in terra (n.10 lagoni), di capacità complessiva pari a 13.500 mc e successivamente avviato ad utilizzazione agronomica.

Il progetto presentato da Ecoconsorzio BA prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio con contestuale riduzione delle emissioni in atmosfera e, sinteticamente, prevede:

- Raccolta dei liquami prodotti dall'allevamento Terre del Bio in un serbatoio flessibile di materiale elastomerico, di volume pari a 200 mc in grado di contenere il quantitativo di liquame prodotto dall'allevamento stesso in una settimana;
- Costruzione di un impianto di digestione aerobica coperto con tettoia per la trasformazione di tutto il liquame prodotto dall'allevamento e con aggiunta di substrato vegetale, in ammendante compostato misto per l'utilizzo in agricoltura;

- Riduzione della superficie dei lagoni di stoccaggio del liquame a servizio dell'allevamento Le Terre del Bio (vengono mantenuti 5 lagoni rispetto ai 10 oggi esistenti da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di avaria e/o manutenzione dell'impianto di compostaggio).

Le biomasse utilizzate per l'alimentazione dell'impianto sono costituite da materiale vegetale prodotto dalle aziende associate e liquami suinicoli derivanti dall'allevamento attiguo.

Ecoconsorzio BA ha inoltre fornito un contratto preliminare sottoscritto tra le aziende per la fornitura del liquame e del materiale vegetale.

A3 - ITER ISTRUTTORIO (Rilascio AIA)

- **17/10/2019** (PG 2019/170116 del 05/11/2019) presentazione da parte del gestore, tramite portale IPPC-AIA, della domanda di rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art.29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 6 della L.R. n. 21/2004 e smi (con allegata attestazione di avvenuto pagamento in data 05/11/2019 delle relative spese istruttorie per un importo pari a € 2.950,00);
- **11/11/2019** (PG 2019/173324) comunicazione avvio del procedimento a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda di rilascio dell'AIA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la successiva pubblicazione sul BURERT;
- **27/11/2019** (PG 2019/182499) pubblicazione sul BURER della comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell'AIA ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e smi e della L.R. 21/2004 e smi;
- **22/01/2020** svolgimento della 1^ seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., convocata da ARPAE SAC con PG 2020/889 del 03/01/2020;
- **30/01/2020 (PG 2020/15346)** richiesta di documentazione integrativa a seguito della Conferenza dei Servizi;
- **02/03/2020 (PG 2020/34068)** la società ha presentato la documentazione integrativa tramite il Portale AIA-IPPC;
- **07/05/2020** svolgimento della 2^ seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva in modalità telematica ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., convocata da ARPAE SAC con PG 2020/60057 del 23/04/2020;
- **12/05/2020 (PG 2020/69290)** acquisizione della Relazione Tecnica con valutazione del Piano di Monitoraggio e Controllo del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
- **14/07/2020 (PG 2020/101172)** trasmissione dello schema di AIA al gestore;
- **27/07/2020** – acquisizione osservazioni da parte del gestore sullo schema di AIA inviato, tramite mail e accolte da ARPAE SAC;
- **27/07/2020** – Trasmissione bonifico ad integrazione degli oneri istruttori pari a 300 euro.

SEZIONE B)

B1) Calcolo tariffa istruttoria per rilascio AIA, DM 24 aprile 2008, DGR 1913/08, DGR 155/09, DGR 812/09

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA PER RILASCIO AIA

C_D - Costo istruttoria per acquisizione e gestione della domanda di rilascio, per le analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio di impianto

| | |
|----------------------|----------------|
| C_D | € 2.000 |
|----------------------|----------------|

C_{ARIA} - Costo istruttoria del rilascio per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria"

| Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività | Numero di fonti di emissioni in aria | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| | 1 | da 2 a 3 | da 4 a 8 | da 9 a 20 | da 21 a 60 | oltre 60 |
| Nessun inquinante | € 200 | | | | | |
| da 1 a 4 inquinanti | € 800 | € 1.250 | € 2.000 | € 3.000 | € 4.500 | € 12.000 |
| da 5 a 10 inquinanti | € 1.500 | € 2.500 | € 4.000 | € 5.000 | € 7.000 | € 20.000 |
| da 11 a 17 inquinanti | € 3.000 | € 7.500 | € 12.000 | € 16.500 | € 20.000 | € 33.000 |
| più di 17 inquinanti | € 3.500 | € 8.000 | € 16.000 | € 30.000 | € 34.000 | € 49.000 |

| | |
|-------------------------|------------|
| C_{ARIA} | € 0 |
|-------------------------|------------|

C_{H2O} - Costo istruttoria rilascio di verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque"

| Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività | Numero di scarichi | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|
| | 1 | da 2 a 3 | da 4 a 8 | oltre 8 |
| Nessun inquinante | € 50 | € 100 | | € 400 |
| da 1 a 4 inquinanti | € 950 | € 1.500 | € 2.000 | € 5.000 |
| da 5 a 7 inquinanti | € 1.750 | € 2.800 | € 4.200 | € 8.000 |
| da 8 a 12 inquinanti | € 2.300 | € 3.800 | € 5.800 | € 10.000 |
| da 13 a 15 inquinanti | € 3.500 | € 7.500 | € 15.000 | € 29.000 |
| più di 15 inquinanti | € 4.500 | € 10.000 | € 20.000 | € 30.000 |

| | |
|------------------------|------------|
| C_{H2O} | € 0 |
|------------------------|------------|

C_{RP/RnP} - Costo istruttoria rilascio di verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e condizione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti"

| Tasso di conferimento | Tonnellate/giorno oggetto di AIA | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | 0 | fino a 1 | oltre 1 fino a 10 | oltre 10 fino a 20 | oltre 20 fino a 50 | oltre 50 |
| Rifiuti pericolosi | € 0 | € 500 | € 1.000 | € 2.200 | € 3.200 | € 5.000 |
| Rifiuti non pericolosi | € 0 | € 250 | € 500 | € 1.200 | € 1.800 | € 3.000 |
| Deposito temporaneo | € 300 | | | | | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| C_{RP/RnP} | € 300 |
|---------------------------|--------------|

C₅ - Costi istruttori rilascio per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzioni della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

| Ulteriore componente ambientale da considerare | clima acustico C _{CA} | tutela quantitativa della risorsa idrica C _{RI} | campi elettromagnetici C _{EM} | odori C _{Od} | sicurezza del territorio C _{ST} | ripristino ambientale e C _{RA} |
|--|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|
| | € 1.750 | € 3.500 | € 2.800 | € 700 | € 1.400 | € 5.600 |

| | |
|--|----------------|
| C₅ (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA}) | € 2.450 |
|--|----------------|

C_{SGA} - Riduzione del costo istruttorio per rinnovo per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale (certificazione ISO 14001, registrazione EMAS)

| | |
|--|---------------|
| C_{SGA} (C_{aria} + C_{H2O} + C_{RP/RnE} + C_{CA}) (*0,1) o (*0.2): nessuna | € 0,00 |
|--|---------------|

C_{Dom} - Riduzione del corso istruttorio per rinnovo per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda

| Tipo impianto | Domanda Presentata | |
|--|--|--------------------------|
| | secondo le specifiche fornite dall'autorità competente | con copia informatizzata |
| Impianti non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05 | € 1.000 | € 500 |
| Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas | € 2.000 | € 1.000 |
| Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas | € 2.000 | € 1.000 |
| Impianti di cui ai numeri da 1), 3) o 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05 | € 2.000 | € 1.000 |

| | |
|------------------------|------------|
| C_{Dom} | € 0 |
|------------------------|------------|

CALCOLO TARIFFA ISTRUTTORIA2

T_i - tariffa istruttoria relativa a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP/RnE} + C_5 =$$

$$= € 2.000 - 0 - 1.500,00 + 2.450 + 300 = € 3.250,00$$

La Ditta ha provveduto in conformità alla normativa vigente in materia di pagamento delle spese istruttorie per le AIA, al versamento di un importo pari a **€ 2.950,00 e in data 27/07/2020 alla integrazione di 300,00 euro.**

B2) FIDEIUSSIONI E GARANZIE FINANZIARIE

Per l'attività da svolgere da parte della Società Ecoconsorzio BA, non è attualmente previsto nessun tipo di garanzia finanziaria.

B3) GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'IMPIANTO (DGR 667/2005)

Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per le successive modifiche non sostanziali, si riporta di seguito il grado di complessità dell'impianto calcolato come indicato dalla DGR 667/2005.

| Indicatore | | | Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in n. di ore) | | | Contributo all'indice di complessità (espresso in numero di ore) |
|--|-----------------|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | A (alta) | M (Media) | B (bassa) | |
| Emissioni in atmosfera | convogliate | N° sorgenti: | | | 1,5 | 1,5 |
| | | N° inquinanti: | | | 1,5 | 1,5 |
| | | Quantità: 1 - 50.000 m³/h | | | 1,5 | 1,5 |
| | diffuse | No | - | | | - |
| | fuggitive | No | - | | | - |
| Bilancio idrico | consumi idrici | Quantità prelevata: 1 - 2.000 m³/d | | | 1,5 | 1,5 |
| | scarichi idrici | N° inquinanti: 1 - 4 | | | 1,5 | 1,5 |
| | | Quantità scaricata: 1 - 2.000 m³/d | | | 1,5 | 1,5 |
| Produzione rifiuti | | N° CER rifiuti NP: 1 - 6 | | | 1,5 | 1,5 |
| | | N° CER rifiuti P: 1 - 4 | | | 1,5 | 1,5 |
| | | Quantità annua di rifiuti prodotti: 1 - 2.000 t | | | 1,5 | 1,5 |
| Fonti di potenziale contaminazione suolo | | N° inquinanti: 1 - 11 | | | 1,5 | 1,5 |
| | | N° sorgenti: 1 - 6 | | | 1,5 | 1,5 |
| | | Area occupata: 1 - 100 m² | | | 1,5 | 1,5 |
| Rumore | | N° sorgenti: 1 - 10 | | | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | Totale | 22,5 |
| Impianto dotato di registrazione EMAS: no | | | | | | - |
| Impianto dotato di certificazione ISO 14000: no | | | | | | - |
| Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore) | | | | | | < 40 |

| GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO | A | M | B |
|-------------------------------|---|---|---|
|-------------------------------|---|---|---|

C1- INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE, E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO.

La Società Ecoconsorzio BA intende realizzare un impianto di compostaggio per produzione di ammendante compostato misto, da liquami suini e materiale vegetale. L'impianto è funzionalmente e tecnicamente connesso con l'allevamento di suini da ingrasso di proprietà di Terre del Bio che fornisce, giornalmente, il liquame per l'alimentazione dell'impianto di compostaggio, mentre il materiale vegetale viene fornito dalle colture di proprietà di Ecoconsorzio BA e aziende associate.

C1.1) Inquadramento territoriale e programmatico e territoriale.

L'area su cui sorge l'impianto è accatastata al N.C.T. del Comune di Alfonsine al Foglio 33 Mappale 119. In particolare l'area di insediamento si colloca in una dimensione territoriale a prevalenza agricola, in cui il primo nucleo a scala urbana si trova a circa 3 km in direzione ovest (Lavezzola). Il sito si trova inoltre compreso tra i fiumi Santerno a sud e Reno a nord, nel quale il Santerno confluisce. Entrambi distano circa 1 km dal sito aziendale.

Secondo il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale** (Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/02/2006 e s.m.i. tra cui la variante specifica al PTCP approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 08.06.2018, in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017, il sito in cui insiste l'azienda si colloca in parte in area "non idonea" e in parte in area "ad ammissibilità condizionata". L'impianto fa parte dell'unità di paesaggio n.3 "Valli del Reno", caratterizzata dalla presenza dei corsi fluviali del Santerno, del Senio e del Lamone che per secoli sono stati gli elementi di importanti strategie idrauliche tra le Province di Ravenna, Ferrara e Bologna per l'utilizzo del corso del Po di Primaro (l'attuale Fiume Reno).

Dalla consultazione del PTCP, con riferimento anche alle Piano Territoriale Regionale (PTR) e al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), si è potuto verificare che non esistono vincoli di nessun genere in riferimento a problematiche naturali o paesaggistiche.

Dal punto di vista *naturalistico* l'area non risulta vincolata dalle aree definite come Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale) e S.I.C. (Sito d'Importanza Comunitaria) secondo le direttive europee 92/43 e 79/409, recepite dal D.P.R. 357/1997.

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

L'area è di pertinenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno. Il Piano Gestione Rischio Alluvioni è stato aggiornato dalla Regione Emilia Romagna nel 2016 (D.G.R. n. 2111 del 05/12/2016). Il piano riguarda i sottobacini del Fiume Reno dei torrenti Idice, Sillaro, Santerno.

Il sito si trova a ridosso di due canali facenti parte del reticolo idrografico di canali principali e secondari, per i quali la scheda di vincolo VS01 prevede distanze di rispetto dei fabbricati variabili da 4 a 10 m a seconda dell'importanza del canale. Rispetto agli altri vincoli di vulnerabilità territoriale non si ravvisano criticità sull'area interessata dall'Azienda, in particolare la mappa di probabilità alluvionale relativa ai corsi d'acqua naturali la pone in area classificata "alluvioni rare (P1)". Nell'ambito del reticolo idrografico secondario di pianura, invece, la probabilità di alluvione nell'area interessata risulta con maggiore frequenza.

Piano Regionale dei Trasporti

L'area in oggetto di studio è già servita da una rete viaria, in quanto l'allevamento esistente Terre del Bio e il futuro impianto di compostaggio di Ecoconsorzio BA si trovano sulla S.S. 16 Adriatica all'altezza della località di Villa Pianta in Comune di Alfonsine (RA).

Il numero dei mezzi, prevalentemente mezzi agricoli, in entrata ed in uscita dall'area di allevamento è tale da non incrementare in maniera significativa il traffico veicolare sulla strada statale considerando che vengono utilizzate prevalentemente viabilità interpoderali in quanto i sottoprodotti vegetali sono reperiti nei terreni circostanti l'allevamento (circa 90 ha) di proprietà di dell'azienda agricola Brunelli Andrea e sono trasportati per lo più mediante l'utilizzo di viabilità interpoderale. L'ammendante compostato misto verrà utilizzato totalmente sugli stessi terreni circostanti l'impianto. La costruzione dell'impianto comporta inoltre una significativa diminuzione del traffico indotto: il liquame prodotto dall'allevamento (circa 14.750 t) viene, ad oggi,

trasportato all'utilizzazione agronomica nei campi (sono necessari circa 740 viaggi). Ad impianto realizzato sono ipotizzabili invece: 160 viaggi per l'approvvigionamento del substrato vegetale e 100 viaggi per l'utilizzazione dell'ammendante in agricoltura.

Piano Regolatore Generale

Il PRG del Comune di Alfonsine (P.R.G. approvato con Atto del 1993) indicava l'area in zona E1 "Zone Agricole Normali" e in piccola parte ricade in Zona di rispetto fluviale (art.59).

Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio

Il Comune di Alfonsine, facente parte dell'Associazione Intercomunale della Bassa Romagna, ha approvato il nuovo **Piano Strutturale Comunale** (PSC – Del. C.C. n. 24 del 16/04/2009) e il **Regolamento Urbanistico Edilizio** (RUE) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (approvato con Delibera del C.C. di Alfonsine n. 33 del 22/05/2012), in vigore dal 18/07/2012.

Secondo il **PSC**, l'area su cui sarà realizzato l'impianto di compostaggio, ricade in Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva. Dall'analisi della tavola 3AL1 - Carta dei vincoli e delle tutele, si evince che il sito insiste su aree regolamentate dall'art. 2.2 "Canali principali e secondari", art. 2.18 "Aree soggette a particolare amplificazione del rischio sismico" e art. 3.7 "fascia di attenzione ad elettrodotti ad alta tensione". In proposito si evidenzia che dalla planimetria riportante le quote, l'impianto di compostaggio risulta compatibile con le altezze previste dalla norma di riferimento per gli elettrodotti. Inoltre, essendo l'impianto di compostaggio completamente automatizzato e che non necessita di presenza fissa di personale, anche il limite delle 4 ore di permanenza degli operatori risulta rispettato.

Rispetto al **RUE**, con riferimento alla Tavola 1 AL1 - Ambiti normativi, vincoli infrastrutturali e relativi impianti, l'impianto si trova in ambito agricolo ad alta vocazione produttiva. dallo studio delle norme tecniche di riferimento si evince la compatibilità urbanistica dell'impianto di compostaggio.

Vincoli di ambiente e paesaggio (AP)

Nel sito di insediamento dell'Azienda Ecoconsorzio BA non si riscontrano vincoli di tipo ambientale o paesaggistico, in particolare, anche dall'analisi della tavola dei vincoli, non si evidenziano:

- Aree soggette a vincolo paesaggistico (AP01);
- Aree forestali (AP02);
- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (AP03);
- Alberi monumentali (AP04);
- Invasi e alvei di laghi bacini e corsi d'acqua e zone di tutela dei loro caratteri ambientali (AP05);
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (AP06);
- Zone di tutela naturalistica "di conservazione" (AP07);
- Dossi e paleodossi (AP08);
- Aree naturali protette (AP09) e siti natura 2000 (AP10);

Vincoli di tipo storico, culturale e testimoniale (SCT)

A fianco dell'area aziendale è presente un edificio classificato "di pregio storico culturale e testimoniale e relativa categoria. La scheda dei vincoli SCT02 prevede disposizioni in materia di interventi di manutenzione e recupero dell'immobile, pertanto, non interessati ai potenziali impatti dell'Azienda.

La Via Reale Lavezzola (SS 16 Adriatica) su cui insiste l'accesso all'Azienda è classificata come "viabilità storica" e la scheda STC05 prevede la tutela del sedime stradale e di tutti gli elementi di arredo connessi, vietando al contempo allargamenti della carreggiata, privatizzazione e qualsiasi altro intervento che ne pregiudichi la leggibilità. Anche in questo caso la presenza e l'attività dell'Azienda risultano ininfluenti ai fini della tutela del bene vincolato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti di carattere storico, culturale e testimoniale, l'area di insediamento dell'Azienda non presenta vincoli di alcun tipo; in particolare per quanto riguarda la classificazione di rischio archeologico, tutta la superficie del Comune di Alfonsine è classificata a basso rischio, pertanto, in caso di nuove costruzioni che necessitano di scavi si dovranno prevedere sondaggi conoscitivi archeologici solo nel caso siano superati i 5 metri dal piano campagna per un'estensione superficiale superiore a 10000 mq.

Vincoli di vulnerabilità e sicurezza (VS)

Il sito si trova a ridosso di due canali facenti parte del reticolo idrografico di canali principali e secondari, per i quali la scheda di vincolo VS01 prevede distanze di rispetto dai fabbricati variabili da 4 a 10 m a seconda dell'importanza del canale.

Rispetto agli altri vincoli di vulnerabilità territoriale non si ravvisano criticità sull'area interessata dall'Azienda, in particolare nella mappa allegata alla documentazione di AIA, si evince che l'area rientra nella classificazione di "alluvioni rare (P1)". Viceversa nell'ambito del reticolo idrografico secondario di pianura, la probabilità di alluvione nell'area interessata risulta con maggior frequenza. La variante del PSC ha recepito la variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno (PGR) finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (Delibera CI n. 3/1 del 7 novembre 2016 - approvata, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 2111 del 05.12.2016 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 375 del 15.12.2016).

Rischio sismico

In merito al rischio sismico si evidenzia che il sito aziendale si colloca in una zona classificata di Livello I, quindi con la minima probabilità di amplificazione.

Inquadramento Ambientale - Stato del clima e dell'atmosfera

Inquadramento meteo-climatico e qualità dell'aria

Il territorio è tipico della pianura interna con graduale passaggio da condizioni climatiche di tipo costiero a quelle di tipo padano con maggiore escursione termica giornaliera, aumento del numero di giorni con gelo nei mesi invernali e della frequenza, intensità e persistenza di nebbie, attenuazione della ventosità con aumento delle calme anemologiche ed incremento dell'ampiezza giornaliera dell'umidità dell'aria. In condizioni anticicloniche con circolazione orizzontale e verticale molto scarsa, correnti verticali a prevalente componente discendente e condizioni meteorologiche non perturbate, l'atmosfera è caratterizzata da condizioni di stabilità e nella stagione invernale, in cui si ha un intenso raffreddamento del suolo dovuto all'irraggiamento notturno, si può instaurare una condizione di inversione termica persistente, anche durante l'intero arco della giornata, condizioni importanti per la valutazione della dispersione delle emissioni gassose. In tali condizioni infatti si assiste ad un progressivo aumento di concentrazione degli inquinanti negli strati prossimi al suolo, a causa anche di un influsso minimo delle correnti di brezza, particolarmente in inverno. Nell'area oggetto di studio, risentendo in minima parte delle correnti di brezza, sia di mare che di terra, particolarmente nei mesi invernali, in presenza di alta pressione e cielo sereno, gli inquinanti immessi da fonti continue stabili e mobili (fonti industriali, fonti urbane di riscaldamento domestico, fonti auto-veicolari) possono raggiungere concentrazioni al suolo tali da superare le soglie di attenzione o addirittura di rischio per la salute umana.

L'indice di qualità dell'aria è l'indicatore che riassume la complessità della valutazione della qualità dell'aria ed in generale si osserva in provincia una decisa predominanza di giornate giudicate accettabili e mediocri, che nell'insieme tengono conto di quasi l'85% delle giornate dell'anno, dove gli inquinanti più critici sono PM₁₀, ozono (O₃) e biossido di azoto (NO₂).

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)

Con deliberazione n. 115, 11 aprile 2017, l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) che è entrato in vigore il 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 della sezione III delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, applicabili all'intervento in progetto, il nuovo impianto di compostaggio risulta conforme.

L'Azienda, ai sensi degli obiettivi definiti dal PAIR, ha investito nell'azione E1 "Adozione di tecnologie e pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca per gli allevamenti bovini, suini e avicoli", che fa parte delle misure nel settore degli allevamenti zootecnici promosse dalla Regione.

Acque superficiali

Il Report sul monitoraggio delle acque in Provincia di Ravenna redatto da ARPAE Emilia Romagna nel settembre 2016, riporta i dati riferiti alle stazioni della rete di monitoraggio dei corsi d'acqua e delle acque lacustri dell'invaso di Ridracoli monitorate nel 2013 comparati con la media dei dati ottenuta nel triennio 2010-2012. Gli indicatori dello stato di qualità trofica e inquinanti dei corsi d'acqua sono: azoto nitrico, azoto ammoniacale, fosforo totale e fitofarmaci espressi attraverso la

concentrazione media rilevata nel 2014 e 2015; tali valori sono stati confrontati con i valori normativi di riferimento rappresentati dall'indice LIMeco che consente di ottenere una classificazione parziale delle acque rispetto unicamente al contenuto di queste sostanze chimiche, al fine di valutare l'entità dell'inquinamento da nutrienti nei diversi bacini.

Da tale confronto emerge che:

- la concentrazione di azoto nitrico nel territorio provinciale risulta critica, con incrementi consistenti a partire dal 2013, nel torrente Bevano, nel suo affluente Fosso Ghiaia, nel Reno e nel Canale Dx Reno;
- i valori medi di azoto ammoniacale sono quasi sempre ben superiori al valore massimo dell'intervallo "livello 2" ("buono") secondo il LIMeco;
- in generale per quel che riguarda il fosforo totale la situazione nel territorio risulta meno critica rispetto agli altri nutrienti. Tuttavia il Canale Dx Reno, Bevano, Lamone a Faenza e soprattutto Canale Candiano, nonostante il miglioramento nel 2013, continuano a presentare nel 2014 e 2015 concentrazioni problematiche;
- per quel che concerne la presenza di residui di prodotti fitosanitari e i loro livelli di concentrazione nelle acque superficiali, il monitoraggio ha evidenziato che per dieci delle undici stazioni nelle quali i fitofarmaci vengono monitorati la concentrazione media anno 2013, 2014 e 2015 espressa come sommatoria di fitofarmaci, confrontata con la rispettiva media 2010-2012 è inferiore a 1 µg/l (valore di riferimento Standard di Qualità definita nel DM 260/10).

Per quanto riguarda lo Stato Ecologico emerge che gran parte delle stazioni non raggiunge l'obiettivo di qualità "Buono", ma il reticolo idrografico artificiale di pianura (Canale Dx Reno, Canale Candiano, Fosso Ghiaia) risulta di qualità "Sufficiente".

Lo Stato Chimico, relativo alla presenza di sostanze prioritarie, risulta buono per la grande maggioranza delle stazioni nell'arco dei sei anni considerati 2010-2015, con alcuni netti miglioramenti rispetto al triennio 2010-2012 ed un solo picco negativo nel 2014 per la stazione di Ponte Mordano.

Acque sotterranee

Dall'analisi dello stato chimico delle acque sotterranee è emerso che i due acquiferi liberi delle conoidi di Senio e Lamone hanno uno stato scarso e che sono state riscontrate criticità sia a livello quantitativo (5 pozzi su 7 nel territorio di Faenza si trovavano in condizioni scarse nel biennio 2012-2013) che a livello qualitativo (presenza di cloruri, nitrati, solfati, ammonio...). Complessivamente, nel territorio provinciale, si evidenzia che gran parte delle stazioni di pianura è in stato "buono", sia nel periodo 2010 -2013 sia nell'anno 2014 e 2015. Nel suo complesso l'acquifero freatico di pianura fluviale presenta un lieve peggioramento, mentre il freatico di pianura costiero resta stabile. La zona risulta interessata dai fenomeni di subsidenza tipici dell'intero territorio della Provincia di Ravenna per cui assume significato rilevante la diminuzione degli emungimenti idrici dal sottosuolo. Per il nuovo impianto di compostaggio non viene utilizzata acqua né da acquedotto né da emungimenti e l'attività non produce scarichi di acque reflue.

Zonizzazione acustica

La **Zonizzazione Acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna**, di cui fa parte anche il Comune di Alfonsine, è stata adottata con Delib. C.C. n. 48 del 29/07/2008, e individua l'area dell'insediamento IPPC in Classe III "Aree extraurbane-zone agricole", e una piccola parte dell'area sud, limitrofa alla S.S. 16 in classe IV "Area ad intensa attività umana". La classificazione acustica per la Classe III impone il rispetto di valori limite assoluti pari a 60 dB(A) in periodo diurno (6:00 – 22:00) e pari a 50 dB(A) in periodo notturno (22:00 – 6:00), mentre per la Classe IV pari a 65 dB(A) in periodo diurno (6:00 – 22:00) e pari a 55 dB(A) in periodo notturno (22:00 – 6:00).

L'abitazione posta oltre la S.S.16, in direzione sud, non è ricompresa nell'indagine in quanto le misurazioni sarebbero alterate dal traffico stradale. La presenza della strada influisce sui risultati dei rilievi fonometrici, anche sulle verifiche del clima acustico effettuate sul ricettore R1, evidenziando il rispetto dei succitati limiti (Riferimento Relazione acustica datata Giugno 2017).

C1.3) DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

Ecoconsorzio BA è un consorzio di scopo che associa le aziende agricole Brunelli Andrea e Le Terre del Bio per l'attuazione di un progetto di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare delle emissioni odorigene, derivanti dai liquami prodotti dall'allevamento di suini ubicato in Comune di Alfonsine, via Reale Lavezzola n.39/A. L'allevamento di suini, di proprietà della società Le Terre del Bio, è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed ha una consistenza di capi pari a n. 2496 per ciclo di suini all'ingrasso. L'allevamento produce annualmente circa 14.500 mc di liquame, a cui corrisponde una quantità di azoto pari a circa

24.000 kg N/anno, che oggi viene gestito con uno stoccaggio in 10 lagoni in terra, di capacità complessiva pari a 13.500 mc e successivamente avviato ad utilizzazione agronomica.

Il progetto presentato per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto è finalizzato anche alla riduzione delle emissioni in atmosfera, e prevede:

- La raccolta dei liquami in un serbatoio flessibile di materiale elastomerico, di volume pari a 200 mc in grado di contenere il quantitativo di liquame prodotto in una settimana dall'allevamento Terre del Bio;
- La costruzione di un impianto di digestione aerobica dotato di copertura (tettoia) per la trasformazione di tutto il liquame prodotto dall'allevamento, con aggiunta di substrato vegetale, in ammendante compostato misto per l'utilizzo in agricoltura;
- La riduzione della superficie dei lagoni di stoccaggio del liquame (vengono mantenuti 5 lagoni rispetto ai 10 oggi esistenti da utilizzare solo in caso di avaria e/o manutenzione dell'impianto di compostaggio).

L'impresa Ecoconsorzio BA, dal punto di vista giuridico, è una Ditta individuale il cui titolare è Brunelli Andrea. L'azienda, localizzata su terreno a giacitura pianeggiante, si estende nel territorio di tre province (Ravenna, Ferrara e Bologna) e in diversi comuni: Argenta, Portomaggiore, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Lugo, Sant'Agata sul Santerno, Imola su una superficie complessiva di 244 ettari ed è costituita da molteplici corpi aziendali, con appezzamenti regolari. L'ordinamento colturale è misto: seminativo con cereali, colture industriali, da seme, e in piccola parte viticolo.

L'azienda, all'interno del consorzio, è fornitrice del substrato vegetale necessario per il compostaggio. L'azienda Brunelli Andrea sarà inoltre una delle aziende acquirenti del compost prodotto dall'impianto della società Ecoconsorzio BA per un utilizzo agronomico nei terreni limitrofi all'impianto stesso. L'azienda Ecoconsorzio BA sarà titolare dell'impianto di digestione aerobica dei liquami, ricevuti in cessione da parte della società Le Terre del Bio e delle matrici vegetali, ricevute dalla ditta individuale Brunelli Andrea. L'ammendante prodotto sarà venduto alle aziende socie ed eventualmente anche a terzi.

Al fine di individuare il rispetto delle responsabilità legali, l'azienda ha dichiarato che la responsabilità di Ecoconsorzio inizia dal punto della tubazione in uscita dalla valvola di rilancio liquami (punto di rilancio con valvola a tre vie) verso l'impianto di compostaggio e si estende a tutte le aree di pertinenza dell'impianto di compostaggio, come definite dalla planimetria di progetto (INT_2) presentata il 02/03/2020, che comprendono: l'area di nuova realizzazione dell'impianto, due platee circolari di stoccaggio effluenti palabili e tutte le linee di collegamento liquami (dal rilancio, al sacco elastomerico all'impianto) e la viabilità.

Restano in capo a Terre del Bio, il pozzetto di rilancio (valvola a tre vie) e la sua funzionalità, le linee liquami in uscita dai ricoveri, fino ai bacini di stoccaggio (lagoni), le aree di pertinenza dell'allevamento come indicato nella planimetria sopra richiamata.

Assetto impiantistico.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto di digestione aerobica degli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento esistente, in grado di trattare tutta la produzione giornaliera di liquame prodotto. Il processo di compostaggio prevede il trattamento di matrici liquide, quali appunto liquami suinicoli, su un letto di materiale assorbente composto da paglia, stocchi di mais, segatura, cippato etc...

Il processo avviene in una vasca di trattamento di lunghezza pari a 120 m, larghezza 12 m e altezza delle pareti pari a 1,8 m. La vasca è composta da una platea in cemento armato e muri longitudinali alti 1,80 m e lunghi 120 m. I due fronti sono invece privi di muri in c.a. e sono chiusi da idonei cancelli in struttura metallica. A monte dei cancelli nella platea è presente una canaletta con idonea griglia carrabile con la funzione di raccogliere eventuali eluati o colaticci che si dovessero avvicinare al cancello stesso. La vasca è coperta mediante una struttura metallica non tamponata ai lati di dimensioni pari a 120 m x 17 m e altezza sotto trave pari a 5 m. Sulle pareti della vasca è installata una attrezzatura meccanica, su carroponete, che percorre giornalmente su binari l'impianto effettuando dapprima (andata e ritorno) la distribuzione del liquame e successivamente (andata e ritorno) la movimentazione e l'ossigenazione della biomassa. Tali operazioni avvengono al di sotto dello strato superficiale della massa trattata.

Il processo è semi-discontinuo e dura dai 120 ai 180 giorni e sono previsti dai 2-3 cicli di lavorazione. Inizialmente viene riempito il letto della trincea con il materiale assorbente, dopo di che inizia il ciclo vero e proprio. Giornalmente vengono effettuate le seguenti fasi:

1. Distribuzione della matrice liquida (liquami), durata circa 0,5 ore;
2. Rivoltamento/aerazione, durata circa 10 ore;
3. Fase statica, durata circa 14 ore.

La tecnologia proposta dal Consorzio Ecoconsorzio BA, è stata verificata su impianti analoghi e ha dimostrato di essere in grado di determinare riduzione delle emissioni di gas serra ed acidificanti (NH₃ in primis) in virtù dei processi biologici che avvengono nella matrice. Questa tecnologia consente di evitare lo stoccaggio dei liquami, che solitamente in fase di gestione determinano emissioni di CH₄, CO₂ (gas serra) e NH₃. Nel corso dei monitoraggi effettuati su impianti analoghi si è evidenziata una riduzione di azoto con bassa emissione di NH₃ e NO₂, una riduzione di emissione di CO₂ e riduzione delle emissioni potenzialmente odorogene.

Il processo può essere assimilato a un processo biologico, e consente:

- la riduzione del carico inquinante riducendo/prevenendo emissioni di gas serra ed acidificanti in atmosfera (che si avrebbero nello stoccaggio ed eventuali trattamenti alternativi successivi) oltre che la riduzione di odori; I processi biologici che avvengono nel compostaggio sono complessi e simili in parte a quelli della biofiltrazione, considerata processo depurativo dell'aria;
- la riduzione della carica patogena per effetto delle alte temperature (60° e oltre);
- la riduzione del carico di azoto mediante il processo di nitrificazione/denitrificazione;
- la riduzione delle emissioni in fase di utilizzo agronomico in quanto il compost ottenuto contiene nutrienti in forma stabile e a lento rilascio (N organico) e inodore.

Modalità operative

All'inizio del ciclo di digestione aerobica il materiale utilizzato come substrato viene trasportato dalle zone di produzione all'interno della vasca. Una volta terminate le operazioni di carico del substrato non è più necessario l'utilizzo di macchine operatrici. Giornalmente verranno distribuiti circa 53 mc di liquame suino contenuto nel serbatoio flessibile ubicato all'interno della vasca in terra impermeabilizzata con telo in materiale plastico posta nelle immediate vicinanze della vasca di compostaggio.

Finite l'operazione di distribuzione del liquame (durata prevista circa mezz'ora), comincerà l'operazione di rivoltamento e aerazione del materiale che durerà circa 10 ore. Il processo di rivoltamento viene effettuato sostanzialmente in immersione, ovvero sotto la parte di substrato vegetale al fine di contenere le emissioni odorogene. L'ammendante prodotto a fine ciclo verrà stoccato su due platee, già esistenti, oppure direttamente sui terreni agricoli su cui verrà effettuata la fertilizzazione. L'ammendante prodotto verrà interamente ceduto alle aziende agricole facenti parte dell'Ecoconsorzio BA e quindi all'Az. Agr. Le Terre del Bio e all'Az. Agr. Brunelli Andrea. Non è al momento prevista la commercializzazione ad altre aziende.

Al fine di poter riattivare l'uso delle platee di stoccaggio, si rileva la necessità di una preventiva verifica della struttura (collaudo, impermeabilizzazione del fondo, stabilità pareti, ecc) atta a verificarne la fruibilità. Tale intervento deve essere effettuato prima della messa in esercizio dell'impianto di compostaggio.

La qualità dell'ammendante, definito "Ammendante Compostato Misto", dovrà essere certificata dal Ministero ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e smi in seguito ad analisi chimiche che ne confermano le caratteristiche di legge. Tale certificazione dovrà essere ottenuta dal gestore, il quale è tenuto ad effettuare analisi di conformità per ogni lotto di produzione ai sensi della normativa di settore.

Il gestore dovrà iscrivere il proprio prodotto (ammendante) nel registro ministeriale, e una volta ottenuta la certificazione, i criteri di produzioni dovranno seguire il Regolamento di gestione che ne permette l'omologa. In attesa dell'analisi chimica di conformità, il compost permane all'interno della vasca di trattamento, dal momento che potrebbe essere necessario intervenire qualora si riscontrassero livelli alti di umidità (o comunque alterazioni che possono essere riportate entro i limiti). Il compost che risulta conforme viene trasferito nelle platee di stoccaggio oppure portato direttamente in campo. Pertanto non è necessario un apposito stoccaggio del digestato in attesa dei risultati analitici di conformità.

Il compost che non dovesse risultare conforme è avviato a smaltimento in centri autorizzati. Se la non conformità riguarda l'umidità troppo elevata, è possibile aumentare il tempo di trattamento all'interno della vasca portando tale parametro entro il range di omologa. Considerato comunque che le matrici in ingresso sono costituite da liquami provenienti da un unico allevamento, quindi con le medesime caratteristiche e il substrato esclusivamente di origine vegetale, risulta praticamente impossibile che possano verificarsi lotti non conformi.

C2) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO

Gli impatti ambientali generati dall'attività sopra descritta sono definiti di seguito:

C.2.1 – Emissioni in atmosfera

Il nuovo impianto di compostaggio non ha emissioni convogliate in atmosfera, essendo costituito da una vasca di trattamento di lunghezza pari a 120 m, larghezza 12 m e altezza delle pareti pari a 1,8 m. Le emissioni derivanti dall'attività sono di tipo diffuso e principalmente riguardano le emissioni odorigene e le polveri. I punti emissivi individuati sono:

- vasca di trattamento (produzione compost);
- platee di stoccaggio compost;
- viabilità interna.

La vasca di trattamento è posta sotto tettoia non tamponata. Non sono previste pareti, la eventuale realizzazione di una struttura totalmente tamponata può essere valutata solo in seguito al verificarsi di condizioni di disagio olfattivo.

Per le platee di stoccaggio esistenti, nelle quali verrà stoccato il prodotto finito (compost) è prevista una copertura mobile con telo impermeabile al fine di limitare eventuali emissioni odorigene.

Emissioni odorigene

Con la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio vengono eliminati, nel complesso IPPC comprensivo anche dell'allevamento, n.5 lagoni di stoccaggio esistenti e a servizio dell'allevamento di suini Terre del Bio e vengono mantenuti n.5 lagoni solo ed esclusivamente per emergenza o manutenzione dell'impianto di compostaggio oggetto della presente AIA.

L'Azienda ha redatto uno studio di **impatto delle sostanze odorigene** (Elaborato 05/04/2019 – PG/2019/90557 del 07/06/2019), ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base delle linee d'indirizzo definite dalla Direzione Tecnica ARPAE con det. 2018/426 del 18/05/2018 per la redazione della Relazione Tecnica di Livello 1.

Dalla documentazione prodotta si evince un contributo dell'azienda alle emissioni e diffusione di sostanze odorigene compatibile con l'attività. I ricettori sensibili individuati, rappresentati da edifici isolati ad uso residenziale, sono posti ad oltre 200 m dal centro aziendale e presi in considerazione nel raggio di 1 km. Lo studio tiene conto sia della situazione attuale (allevamento e n. 10 lagoni), sia dello stato futuro, valutando la variazione attribuibile alla realizzazione dell'impianto di trattamento (impianto di compostaggio liquami, eliminazione di n. 5 bacini di stoccaggio, stoccaggio in sacco elastomerico, dismissione utilizzo lagoni). A tal proposito si evidenzia che le future verifiche relative alla matrice odorigena dovranno tenere conto del contributo derivante dall'intero sito (allevamento e impianto).

Dalla valutazione presentata si evidenzia che le emissioni potenzialmente odorigene allo stato attuale, si attestano su circa 9600 Oue/s, mentre nello stato di progetto, è attesa la riduzione in termini di odore di circa il 90%, pari quindi a 960 Oue/s.

Emissioni di polveri

La viabilità interna è costituita da terra battuta. Ad impianto realizzato sono ipotizzabili circa 160 viaggi per l'approvvigionamento del substrato vegetale e 100 viaggi per l'utilizzazione dell'ammendante compostato misto prodotto in agricoltura.

A tal proposito si evidenzia che al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri, deve essere prevista una ridotta velocità dei mezzi nelle aree di pertinenza (10 km/h) e, nei periodi di maggior siccità, dovrà essere prevista anche la bagnatura delle vie di transito.

Opere di mitigazione emissioni in atmosfera

Come opere di mitigazione per le emissioni considerate, è prevista una **piantumazione perimetrale** sui lati sud, est e nord dell'impianto costituita da Noci e Noccioli i cui frutti potrebbero rientrare nella filiera produttiva del compost, riducendo ulteriormente il traffico indotto.

Inoltre è previsto un monitoraggio strumentale iniziale finalizzato alla verifica delle valutazioni delle emissioni odorigene, che interesserà il sito in maniera globale (allevamento e impianto di trattamento).

C.2.2 Rifiuti

Il nuovo impianto di compostaggio non genera rifiuti. Gli eventuali rifiuti prodotti (plastica, legno...) devono comunque essere gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 del DLgs 152/2006 e smi.

C.2.3. Emissioni sonore

La prevalutazione presentata da Ecoconsorzio è stata comunque effettuata per l'intero sito considerando sia le emissioni sonore derivanti dall'allevamento Terre del Bio sia le emissioni sonore derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto di compostaggio.

In particolare si rileva che:

- la fase di cantiere potrebbe configurarsi come fase più critica, pertanto devono essere rispettati i criteri individuati dal Regolamento Comunale in materia di impatto acustico;
- non è possibile scorporare il contributo dell'allevamento, vista l'immediata vicinanza e la connessione tecnica con l'impianto;
- la previsione evidenzia il rispetto dei limiti acustici previsti;
- il sito non ha mai ricevuto esposti e/o segnalazioni da parti di privati ubicati nelle immediate vicinanze relativamente la matrice rumore;
- sono già presenti, e considerate nella valutazione acustica, misure di mitigazione della propagazione delle emissioni di rumore (barriera arborea esistente presso l'allevamento) ed è in progetto l'implementazione della stessa (barriera perimetrale impianto di compostaggio);
- sono previsti controlli strumentali atti alla verifica del mantenimento dei livelli di pressione sonora, individuati nel Piano di Monitoraggio.

In seguito all'attivazione dell'impianto di compostaggio è previsto il collaudo acustico e le valutazioni acustiche strumentali sono da effettuare sempre in maniera congiunta con il gestore dell'allevamento.

C.2.4. Approvvigionamento e scarichi idrici

L'attività di compostaggio non necessita di prelievi idrici e non sono previsti scarichi di acque reflue.

C.2.5. Energia

Per la produzione di Ammendante Compostato Misto sono necessari circa 280 kWh/giorno prelevati dalla rete nazionale per l'alimentazione delle pompe per il carico del liquame, delle coclee di rivoltamento e del carroponte nonché per il funzionamento della soffiante di aerazione.

Quali **opere di compensazione** per contrastare l'emissione di CO₂ derivante dall'attività, il gestore ha previsto la realizzazione di una barriera arborea. Inoltre l'avvio diretto dei liquami all'impianto permette una importante diminuzione dei viaggi dei mezzi precedentemente utilizzati per le attività di spandimento agronomico, con diminuzione delle emissioni connesse.

C.2.6. Materie prime e sostanze di servizio /ausiliarie

Le materie prime utilizzate sono costituite da:

- Sottoprodotti di origine vegetale per un quantitativo pari a 877,6 t/anno, nel rispetto dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- Liquame per un quantitativo pari a 14.748,7 t/anno.

La quantità di materiale vegetale viene caricato direttamente all'interno dell'impianto, pertanto non ci sono stoccaggi né lavorazioni dello stesso. Il liquame viene stoccato in un serbatoio elastomerico in grado di contenere il liquame prodotto in una settimana (200 mc).

E' assolutamente fatto divieto di introdurre rifiuti nel processo.

C.3) VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO E POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE MTD

L'impianto di compostaggio è funzionalmente e tecnicamente connesso all'allevamento suinicolo ricadente tra le attività IPPC ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le quali è stato emanata la *Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 21/02/2017*. Tale documento stabilisce le conclusioni sulle BAT – Best Available Techniques concernenti le attività indicate al punto 6.6 dell'Allegato I alla Parte Seconda, Titolo III- bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Pertanto, al fine delle valutazioni e del posizionamento dell'impianto di compostaggio rispetto alle MTD, si prendono a riferimento le sopra richiamate BAT che interessano le matrici coinvolte dall'espletamento di tale attività, la quale rientra nelle tipologie di trattamento liquami previste dal Documento BAT Conclusions - settore allevamenti.

Inoltre, si è tenuto conto anche del confronto con le BAT trasversali sotto riportate per le parti interessate:

- il BRef "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel luglio 2003;
- allegati I e II al D.M. 31/01/2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13/06/2005:
- "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)";
- "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea
- *Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera dalle attività agricole e zootecniche, ai sensi dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 19/12/2013.*
- Le MTD adottate nell'insediamento, individuate prendendo a riferimento il succitato Documento BAT Conclusion, sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

Le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) da adottare nell'insediamento, individuate prendendo a riferimento i documenti sopraccitati, sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

| BAT 1 – Sistema di gestione ambientale | | |
|---|--|---|
| BAT 1 | Applicabile (da presentare entro la data di avvio dell'impianto) | Attuazione e rispetto di un sistema di gestione ambientale che comprenda le caratteristiche definite dalle Bat Conclusions. <i>La Ditta prevede di introdurre un sistema di gestione aziendale entro il 31/01/2021.</i> <i>Il gestore dichiara che per la gestione dell'impianto di compostaggio opera un solo addetto.</i> |

| BAT 2 – Buona gestione dell'allevamento | | |
|--|-----------------|--|
| BAT 2a | Non applicabile | Ubicare correttamente l'azienda agricola. <i>L'impianto di produzione di ammendante compostato misto è collocato adiacente all'allevamento da cui riceverà i liquami suini tramite condotta. Tale posizionamento risulta ottimale al fine di annullare i trasporti tra impianti. Inoltre grazie alla progressiva chiusura dei lagoni è possibile ridurre le emissioni odorigene</i> |
| BAT 2b | Applicata | Istruire e formare il personale. <i>Si prevede una specifica formazione per gli addetti che opereranno nell'impianto di compostaggio.</i> |
| BAT 2c | Applicata | Elaborare un Piano di emergenza relativo le emissioni |

| | | |
|--------|-----------------|--|
| | | <p>impreviste e gli incidenti. Sarà prevista la redazione di un Piano delle emergenze ambientali una volta entrato a regime l'impianto di compostaggio.</p> |
| BAT 2d | Applicata | <p>Ispezione, riparazione e mantenimento delle strutture e attrezzature. Sulla base delle indicazioni del costruttore sarà prevista una manutenzione periodica dell'impianto. Inoltre sarà puntualmente applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo</p> |
| BAT 2e | Non Applicabile | Stoccaggio dei capi morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni. |

BAT 5-6-7 – Uso efficiente dell'acqua

| | | |
|--------------|-----------------|--|
| BAT 5 | Non Applicabile | <p>Uso efficiente dell'acqua. Non si usa acqua nell'impianto.</p> |
| BAT 6 | Non Applicabile | <p>Riduzione della produzione di acque reflue Non ci sono scarichi idrici derivanti dall'attività e non è presente una rete fognaria.</p> |
| BAT 7 | Non Applicabile | <p>Riduzione delle emissioni in acqua delle acque reflue. L'impianto di compostaggio porterà ad una essiccazione del contenuto di acqua nei liquami. L'eventuale percolato verrà raccolto in una vasca a tenuta e riutilizzato nel processo produttivo. Pertanto non ci sono reflui in uscita.</p> |

BAT 9 – Emissioni sonore - Piano di gestione del rumore

| | | |
|-------|-----------------|---|
| BAT 9 | Non Applicabile | <p>Applicabile solo nel caso in cui siano probabili o comprovati casi di disturbo ai ricettori sensibili. Dagli esiti della pre-valutazione acustica (Perizia strumentale nel Aprile 2016) si è riscontrato il rispetto, per i ricettori sensibili individuati, dei limiti di immissione acustica previsti dalla zonizzazione comunale. La perizia strumentale andrà aggiornata in seguito alla messa in esercizio dell'impianto di compostaggio. Attualmente non sono comprovati casi di inquinamento acustico. Sono comunque previsti interventi di controllo e manutenzione sulle apparecchiature e verifiche strumentali ogni 5 anni, per verificare il buon mantenimento delle apparecchiature e il rispetto dei limiti. Le perizie strumentali quinquennali terranno conto del contributo emissivo di entrambe le installazioni insediate nel sito: allevamento e impianto di compostaggio, e pertanto andranno effettuate le verifiche in modo coordinato tra le parti.</p> |
|-------|-----------------|---|

BAT 10 – Emissioni sonore

Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore

| | | |
|---------|-----------------|---|
| BAT 10a | Non Applicabile | <p>Garantire distanze adeguate fra azienda agricola e ricettori sensibili. Essendo l'attività IPPC di allevamento già esistente, non è possibile prevedere la realizzazione dell'impianto in altra zona. Il nuovo impianto di compostaggio sarà installato il più lontano possibile dal recettore più vicino.</p> |
| BAT 10b | Applicata | <p>Ubicazione delle attrezzature. L'installazione dell'impianto di compostaggio verrà effettuata</p> |

| | | |
|---------|---------------|---|
| | | <i>nell'area meno prossima ai recettori sensibili, inoltre saranno previsti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre al minimo il rumore generato</i> |
| BAT 10c | Applicata | Misure operative. <i>Si tratta di procedure gestionali generalmente applicate al fine di ridurre il rumore generato. Il rispetto dei limiti riportato nella pre-valutazione di impatto acustico verrà verificato con successive perizie strumentali.</i> |
| BAT 10d | Applicata | Apparecchiature a bassa rumorosità. <i>L'impianto di compostaggio di nuova realizzazione sarà dotato di un impianto per il rimescolamento mediante coclee e insufflazione di aria con tecnologia atta a ridurre al minimo il rumore.</i> |
| BAT 10e | Non applicata | Apparecchiature per il controllo del rumore. <i>Il nuovo impianto di compostaggio sarà progettato in modo da ridurre al minimo la rumorosità.</i> |
| BAT 10f | Applicata | Procedure antirumore. <i>Le verifiche strumentali effettuate hanno evidenziato una rumorosità non significativa presso il recettore più vicino (civile abitazione Azienda Agricola Brunelli) e il rispetto dei limiti differenziali ed assoluti previsti dalla zonizzazione acustica Comunale. Sono comunque previste verifiche strumentali periodiche di verifica del buono stato di mantenimento delle pressioni sonore e manutenzioni periodiche delle apparecchiature. Le perizie acustiche effettuate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto terranno conto del complesso delle sorgenti presenti (allevamenti e impianto).</i> |

| BAT 12 – Emissioni di odori – Piano di gestione degli odori | | |
|--|-----------------|---|
| BAT 12 | Non applicabile | Applicabile solo nel caso in cui siano probabili o comprovati casi di disturbo ai ricettori sensibili. <i>L'Azienda ha effettuato la verifica di Livello 1, con l'identificazione delle sorgenti e la caratterizzazione dei contributi di ognuna (misura IV). Lo studio ha preso in considerazione le modifiche derivanti dalla realizzazione dell'impianto di compostaggio. Ai fini delle valutazioni ambientali la matrice odorigena deve tenere conto del sito nel suo complesso in quanto non può essere scorporato il contributo emissivo dell'impianto o dell'allevamento. Si evidenzia quindi che lo studio ha riscontrato un globale miglioramento dovuto alla dismissione della fase di stoccaggio liquami nei bacini, e all'attivazione di impianto di compostaggio che ha come obiettivo l'abbattimento del carico azotato. Il progetto prevede inoltre l'implementazione della piantumazione di essenze arboree e un monitoraggio strumentale periodico in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, con redazione della relazione tecnica di livello 2 (Linee Guida Arpae). Si ritengono attualmente non applicabili le altre misure in quanto non sono comprovati odori molesti sul territorio. Eventuali implementazioni delle misure di riduzione emissive saranno valutate in seguito alla perizia strumentale.</i> |

| BAT 13 – Emissioni di odori | | |
|--|--------------------|--|
| Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni degli odori | | |
| BAT 13a | Non Applicabile | Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili. <i>Essendo l'attività IPPC di allevamento già esistente, non è possibile prevedere la realizzazione dell'impianto in altra zona. Il nuovo impianto di compostaggio sarà installato il più lontano possibile dal recettore più vicino.</i> |
| BAT 13b | Non Applicabile | Usare un sistema di stabulazione adeguato. <i>Non pertinente all'impianto di compostaggio</i> |
| BAT 13c | Non Applicabile | Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante applicazione di tecniche adeguate. <i>Non pertinente all'impianto di compostaggio</i> |
| BAT 13d | Non applicabile | Utilizzare un sistema di trattamento dell'aria. <i>Non pertinente all'impianto di compostaggio</i> |
| BAT 13e | | Utilizzare una adeguata tecnica di stoccaggio degli effluenti. |
| BAT 13e.1 | Applicata | Coprire il liquame o l'effluente durante lo stoccaggio. <i>I liquami in uscita dall'allevamento saranno stoccati in un serbatoio elastomerico a tenuta stagna. Il compost sarà stoccato in platee impermeabili e coperto da teli.</i> |
| BAT 13e.2 | Applicata | Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (alberi, barriere naturali). <i>Gli effluenti in ingresso sono stoccati in saccone a tenuta stagna, mentre il prodotto (compost) in platea coperto da teli. E' inoltre prevista la realizzazione di una barriera verde che limita l'emissione degli odori per turbolenza dell'aria.</i> |
| BAT 13e.3 | Applicata | Minimizzare il rimescolamento del liquame. <i>Il rimescolamento della matrice avviene al di sotto dello strato superficiale impedendo il ribaltamento dello stesso ed emissioni incontrollate.</i> |
| BAT 13f | | Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico . |
| BAT 13f.1 | Applicata | Digestione aerobica del liquame. <i>I liquami subiranno un processo di aerazione</i> |
| BAT 13f.2 | Applicata in parte | Compostaggio dell'effluente solido. <i>Si ritiene assimilabile la tipologia di processo di compostaggio, in quanto avviene la miscelazione e aerazione di liquame con materiale vegetale. L'allevamento non produce effluente solido.</i> |
| BAT 13f.3 | Non applicabile | Digestione anaerobica <i>Non applicabile per gli ingenti costi per la realizzazione di un digestore</i> |
| BAT 13g | | Utilizzare una adeguata tecnica per lo spandimento agronomico degli effluenti. |
| BAT 13g.1 | Non Applicata | Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame. <i>L'ammendante è interamente ceduto a terzi</i> |
| BAT 13g.2 | Non Applicata | Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile <i>Ammendante è interamente ceduto a terzi.</i> |

| BAT 14 – Emissioni nell'aria da stoccaggio di effluente solido | | |
|---|---------------|--|
| BAT 14a | Non Applicata | Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. |
| BAT 14b | Applicata | Coprire i cumuli di effluente solido. <i>L'ammendante sarà stoccato in platee e/o a piè di campo e coperto da teli.</i> |
| BAT 14c | Non Applicata | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. <i>Per lo stoccaggio sono utilizzate due platee esistenti.</i> |

| BAT 15 – Emissioni nel suolo e nelle acque da stoccaggio di effluente solido | | |
|---|-----------------|---|
| BAT 15a | Non Applicabile | Stoccare l'effluente solido secco in un capannone. <i>Per lo stoccaggio sono utilizzate due platee esistenti.</i> |
| BAT 15b | Non Applicabile | Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido. <i>Per lo stoccaggio sono utilizzate due platee esistenti.</i> |
| BAT 15c | Applicata | Stoccare l'effluente solido su pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo. <i>Per lo stoccaggio sono utilizzate due platee circolari impermeabili, dotate di un sistema di drenaggio e raccolta di eventuali percolati, coperte con teli impermeabili.</i> |
| BAT 15d | Applicata | Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento non è possibile. <i>La capacità utile di stoccaggio dell'ammendante risulta sufficiente.</i> |
| BAT 15e | Applicata | Stoccare l'effluente solido in cumuli e piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso. <i>Lo stoccaggio a piè di campo avviene nel rispetto di tutte le disposizioni impartite dalla normativa regionale settoriale.</i> |

| BAT 19 – Trattamento in loco degli effluenti | | |
|---|--------------------|--|
| BAT 19d | Applicata | Digestione aerobica del liquame. <i>L'impianto di produzione ammendante si basa sull'aerazione di liquame miscelato a matrice vegetale naturale.</i> |
| BAT 19e | Applicata | Nitrificazione-denitrificazione del liquame <i>Il processo di produzione ammendante sfrutta il processo biologico naturale di nitro-denitro con riduzione dei composti azotati (NH₃-N₂O) in N₂</i> |
| BAT 19f | Applicata in parte | Compostaggio dell'effluente solido <i>Il processo di produzione ammendante si basa sul compostaggio di liquami, e non di effluenti solidi come previsto dalla BAT. Tuttavia il prodotto risulta essere compatibile con quello previsto dalla tecnica, ovvero un composto stabile con azoto in forma organica (circa 95%) e inodore.</i> |
| BAT 19 (a-b-c) | Non applicate | <i>Si effettuano altri tipi di trattamento.</i> |

| BAT 23 – Emissioni provenienti dall'intero processo | | |
|--|--------------------------------------|---|
| BAT 23 | Applicata (gestore dell'allevamento) | Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini, la BAT consiste nella stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca utilizzando la BAT applicata all'Azienda Agricola. <i>L'Azienda, per la stima delle emissioni di ammoniaca e metano ha utilizzato il programma BAT-Tool. La stima annuale si effettua sulla consistenza effettiva dell'allevamento a cui è direttamente connesso l'impianto, ovvero utilizzando come dati di partenza il numero di capi effettivamente accasati prendendo in considerazione il caso più critico. Pertanto tale stima viene effettuata annualmente unitamente alle verifiche del gestore dell'allevamento.</i> |

| BAT 26 – Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell’aria | | |
|---|-----------|---|
| BAT 26 | Applicata | Tecniche per il monitoraggio delle emissioni di odori. Applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i ricettori sensibili sono probabili o comprovati. <i>In seguito alla messa in esercizio dell’impianto di compostaggio, il gestore prevede una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene da effettuare trimestralmente il primo anno di esercizio. In seguito alle risultanze verrà valutata la necessità di proseguire o meno con il monitoraggio .</i> |

| BAT 29 – Monitoraggio dei parametri di processo | | |
|--|---------------|---|
| BAT 29a | Non Applicata | Registrazione mediante adeguati contatori e/o fatture di: consumo idrico, consumo energia elettrica, carburante, n.capi in entrata e in uscita, n. capi morti, materie prime, mangime e produzione di effluenti. <i>I consumi di energia vengono registrati come da Piano di monitoraggio.</i> <i>Per quanto riguarda la tecnica 29.f, si intende applicata in quanto l’azienda dovrà fornire i dati riguardanti il liquame in ingresso e il compost prodotto, comunicando i dati nel Report annuale , trasmesso tramite Portale Regionale AIA.</i> <i>L’Azienda esegue i controlli e relative registrazioni in conformità al Piano di Monitoraggio e Controllo definito nella sezione D del presente allegato, parte integrante dell’AIA.</i> |
| BAT 29b | Applicata | |
| BAT 29c | Non Applicata | |
| BAT 29d | Non Applicata | |
| BAT 29e | Non Applicata | |
| BAT 29f | Applicata | |

VALUTAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE BATC.

Rispetto alla situazione complessivamente rendicontata dalla Ditta nelle tabelle riassuntive riportate si esprimono le seguenti osservazioni:

- Per il tipo di attività svolta nell’installazione **risultano non applicabili**, perché non pertinenti, le BAT strettamente collegate alla gestione dell’allevamento e all’attività di spandimento agronomico dell’ammendante.

5. Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo

| Azione di verifica | Metodo | Frequenza | Unità di misura |
|--|---|------------------|-----------------|
| 1.1 Materie prime | | | |
| Controllo delle entrate di substrato vegetale | Documentazione di acquisto (bolle, DDT, ecc). Registrazione quantità totale nel report annuale. | Ad ogni acquisto | Peso (q) |
| 1.2 Sistema energetico | | | |
| Consumo energia elettrica | Lettura contatore e registrazione | Bimestrale | kWh |
| 1.3 Matrice rumore | | | |
| Sorgenti sonore | Manutenzione periodica e programmata al fine di mantenere inalterati i livelli di pressione sonora. Registrazione degli interventi. | Annuale | |
| Sorgenti sonore | Verifica strumentale del mantenimento delle corrette condizioni di esercizio. Registro degli interventi. | Ogni 5 anni | |
| 1.4 Stoccaggio e trasporto | | | |
| Tubazione di trasporto liquame all'impianto di produzione ammendante | Controllo visivo di eventuali perdite | Quotidiano | |
| Bacino di contenimento serbatoio elastomerico | Controllo eventuali perdite | Quotidiano | |
| 1.5 Mantenimento e pulizia | | | |
| Pulizia aree di carico/scarico impianto di produzione ammendante | Controllo visivo | Quotidiano | |
| 1.6 Spandimento agronomico | | | |
| Quantità ammendante compostato distribuita sui terreni e relativo contenuto di azoto | Indicazione quantità totale distribuita nel Report annuale | Annuale | |
| Quantità ammendante compostato totale prodotto e relativo contenuto di azoto | Indicazione quantità totale distribuita nel Report annuale | Annuale | |

SEZIONE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D1) PIANO D'ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO

I termini indicati nella presente Sezione, quando non diversamente specificati, decorrono dalla data di notifica dell'AIA.

Il gestore è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei successivi paragrafi della Sezione D. Il mancato rispetto delle prescrizioni prevede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29-decies e/o dall'art. 29-quattordices.

La valutazione integrata, relazionata nella Sezione C, evidenzia l'allineamento dell'installazione e della sua gestione alle BAT Conclusions del settore allevamenti prese come riferimento, costituite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15/02/2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 21/02/2017).

Si ritiene necessario prescrivere alla Ditta nel Piano di Miglioramento e Adeguamento, quanto segue:

1. **Entro il 31/01/2021**, in adeguamento alla **BAT 1**, dovrà essere presentato il documento inerente il **Sistema di Gestione Ambientale**, che comprenda lo sviluppo dei punti indicati dalla BAT. Il documento dovrà essere completo di tutti gli allegati e procedure pertinenti all'attività, tra cui:
 - Allegato: Planimetrie di riferimento dell'intera installazione con evidenza delle aree di pertinenza;
 - Allegato: Piano di emergenza (BAT 2.c). Ricomprendere le emissioni impreviste, gli incidenti, le criticità e le relative azioni correttive, derivanti dall'impianto, nonché le misure di prevenzione antincendio ed eventuali misure di confinamento acque antincendio (se presenti);
 - Allegato: Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, redatto ai sensi della DGR 286/05, completo dell'identificazione di tutte le aree;
 - Allegato: documentazione attestante la formazione del personale.
2. **Entro il 31/01/2021** la ditta Ecoconsorzio è tenuta a valutare la fattibilità di un sistema di intercettazione degli eventuali scarichi accidentali da attivare nel caso si verificano condizioni di emergenza (come ad esempio sversamenti accidentali o necessità di raccogliere le acque derivanti da spegnimento incendi, ecc...). Qualora fattibile, il sistema dovrà prevedere un pozzetto facilmente individuabile, opportunamente segnalato, con indicate le modalità di azionamento/funzionamento del sistema di intercettazione (ad esempio a saracinesca, con gomma "idrosfera" da gonfiare con gas inerte, con sacchi di sabbia, ecc...); in prossimità deve essere localizzata l'attrezzatura che ne consente una agevole apertura (chiavi, paranchi, ecc...). Tale sistema dovrà essere descritto all'interno del SGA aziendale e dovrà inoltre prevedere una procedura in cui siano ben individuate le casistiche in cui attivare il sistema di emergenza sopra descritto, che riporti anche l'elenco delle attrezzature necessarie e le modalità di attivazione.

D2) CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1) - Finalità -

Quanto riportato nei successivi paragrafi della sezione D, definisce le condizioni e prescrizioni che il gestore deve rispettare nello svolgimento delle attività nel sito in oggetto; è importante ricordare che ogni variazione o modifica degli impianti, della loro gestione (per quanto definito nel presente atto), delle condizioni di funzionamento riportate nei paragrafi successivi e dello svolgimento di tutte le attività di monitoraggio previste, deve essere preventivamente comunicata per mezzo del portale regionale IPPC-AIA, come previsto dalle DGR 1113/2011 e 5249/2012: tale comunicazione costituisce domanda di modifica dell'AIA, da valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi.

In merito agli opportuni requisiti di controllo, secondo quanto riportato nei paragrafi e sotto paragrafi della sezione D parte integrante della presente AIA, dedicati al monitoraggio, si dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato.

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.2) Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto riportato al paragrafo C3, in relazione alle BAT applicabili allo stesso, secondo tutte le procedure di carattere gestionale di cui l'azienda è dotata e di cui si doterà, secondo quanto definito dal SGA che dovrà essere elaborato (vedi paragrafo D1) e mantenuto aggiornato. Si ritiene opportuno e indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazione delle utilities (utenze).

Inoltre, dal momento che l'impianto si pone trasversalmente su diverse normative ambientali, il processo deve essere condotto secondo le seguenti prescrizioni:

- Il processo deve essere condotto in modo da assicurare il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza, il controllo della temperatura di processo ed un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa;
- Il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa;
- La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di biossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo;
- Il materiale in uscita deve possedere idonee caratteristiche di stabilità (grado di umidificazione ovvero indice di respirazione) ed a tale riguardo devono essere effettuati periodici controlli.
- La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;
- La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di biossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato.
- Devono essere registrati per ogni ciclo, data di avvio e conclusione, i quantitativi e le tipologie di materie prime utilizzate e i quantitativi di ammendante prodotto. Tali dati vanno riportati all'interno del Report annuale;
- I contratti di cessione delle materie prime devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e smi art. 184 bis.
- Tutti i controlli e le verifiche necessarie a garantire il controllo del processo secondo le prescrizioni sopra riportate dovranno essere riportati in apposito registro (anche informatico) e tenute a disposizione degli organi di controllo.

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Come previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, art. 29-sexies, deve essere redatta **annualmente** una relazione descrittiva delle attività effettuate ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ad alle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo.

La relazione (report annuale) dovrà essere inviata **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE ed al Comune di Alfonsine.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei

dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", si comunica che a partire dal mese di aprile 2011, **lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA**; il caricamento sul portale dei file elaborati dai gestori deve avvenire con le modalità riportate nell'allegato 1 di detta determinazione e sostituisce la trasmissione cartacea agli enti sopra richiamati.

Con **DGR n. 87 del 03/02/2014** la Regione Emilia Romagna ha approvato il sistema di reporting per cui il gestore è tenuto alla redazione dello stesso report seguendo i moduli di reporting e le norme per la compilazione contenuti nella stessa DGR.

Qualora nel corso delle verifiche e degli autocontrolli svolti dal gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'impianto sia rilevato il superamento di un limite stabilito dalla presente AIA deve essere data comunicazione, nel più breve tempo possibile dalla disponibilità del dato, ad ARPAE Ravenna. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) dovranno altresì essere documentate, con breve relazione scritta, le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione.

Il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPAE SAC e ARPAE ST, entro il giorno successivo al loro verificarsi, i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale. La comunicazione deve anche contenere le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione, gli interventi che la ditta intende attuare per rientrare nei limiti e una valutazione sulle possibili cause;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata degli impianti di abbattimento/trattamento ed il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- fermata straordinaria degli impianti non programmata a seguito di avarie, guasti e anomalie.

In merito ad eventi **non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie** che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo, con **potenziali impatti sull'ambiente** deve essere data comunicazione ad ARPAE SAC, al Servizio ARPAE Unità VIA-IPPC e al Comune di riferimento, **nell'immediatezza degli eventi.**

D2.4) EMISSIONI IN ATMOSFERA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

D2.4.1) Aspetti generali

Le prescrizioni che la Ditta è tenuta a rispettare sono individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- Migliori Tecniche Disponibili individuate sulla base dei criteri citati alla precedente sezione C;
- specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai parametri NO_x e polveri.

D2.4.2) Emissioni in atmosfera

La Società Ecoconsorzio BA, che gestisce un impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto mediante utilizzo di liquame suino e materiale vegetale, non ha emissioni convogliate in atmosfera. Le emissioni, di tipo diffuso, derivano dalla vasca di trattamento avente le seguenti dimensioni: lunghezza= 120 m; larghezza = 12 m; altezza delle pareti = 1,80 m. La vasca è situata sotto tettoia e non è tamponata.

Le emissioni in atmosfera, diffuse e potenzialmente odorigene derivanti dall'impianto di compostaggio, sono state valutate complessivamente alle emissioni derivanti dall'allevamento Terre del Bio. Con la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio vengono eliminati 5 lagoni di stoccaggio esistenti a servizio dell'allevamento di suini Terre del Bio e vengono mantenuti 5 lagoni solo ed esclusivamente per emergenza o manutenzione

dell'impianto di compostaggio oggetto della presente AIA. Pertanto, dalla valutazione di impatto odorigene di Livello 1 presentata dall'azienda secondo le Linee Guida ARPAE, si evidenzia che le emissioni potenzialmente odorigene, allo stato attuale, derivanti dai 10 lagoni di stoccaggio del liquame prodotto dall'allevamento, si attestano su circa 9600 Oue/s, mentre nello stato di progetto, quindi con la realizzazione dell'impianto di compostaggio, la riduzione in termini di odore si attesta sul 90%, pari quindi a circa 960 Oue/s.

Prescrizioni.

1. Per il primo anno di esercizio dell'impianto di compostaggio, la Ditta Ecoconsorzio BA è tenuta ad effettuare una campagna di controlli sulle emissioni odorigene, da effettuarsi con frequenza trimestrale (campionamenti stagionali). Entro 30 giorni dall'ultima misurazione prevista, dovrà essere presentata tramite PEC ad ARPAE SAC e all' Ufficio VIA-IPPC di Ravenna, la Relazione Tecnica sulle emissioni odorigene di Livello 2, redatta sulla base delle Linee Guida ARPAE. Le misurazioni olfattometriche dovranno interessare il sito nella sua globalità (allevamento e impianto). Alla luce dei risultati ottenuti, può essere rivalutata la periodicità di monitoraggio sulla base delle conclusioni emerse.
2. Le materie prime vegetali autorizzate per la produzione devono provenire esclusivamente dalle ordinarie pratiche agricole e non devono rappresentare una fonte di emissione odorigena;
3. La Ditta è tenuta a dotarsi di un sistema di bagnatura (anche mediante utilizzo di autobotte) delle vie di transito nei periodi più siccitosi.

Monitoraggio

1. La ditta dovrà effettuare, a partire dalla messa a regime dell'impianto di compostaggio, **prevista entro il 01/04/2021** e per il primo anno di funzionamento dello stesso, campagne di misura a cadenza trimestrale per le emissioni odorigene. Tali campagne dovranno prevedere misure atte a caratterizzare le emissioni odorigene durante le varie fasi di funzionamento (distribuzione della matrice liquida, rivoltamento aerazione, fase statica).
2. Le campagne di misura e la successiva valutazione dell'impatto odorigeno dovranno essere condotte seguendo le Linee guida della Regione Lombardia che prevedono, per la misura delle emissioni odorigene prodotte da superfici areali passive, l'uso del campionatore wind tunnel, calcolando il flusso di odore in base alle condizioni di campionamento (Allegato 5 – LG Regione Lombardia). I dati di input al modello devono, inoltre, tenere conto delle eventuali fluttuazioni temporali date dalle variazioni della velocità del vento rispetto a quella di campionamento (Allegato 3 – LG Regione Lombardia).

| Emissione | Frequenza | Registrazione |
|---------------------|--|---------------|
| Emissioni odorigene | Trimestrale per il primo anno di esercizio | Report |

Requisiti di notifica specifici:

1. La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ad ARPAE – Ufficio VIA – IPPC, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data di effettiva messa a regime dell'impianto di compostaggio, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

D2.4.3) Emissioni diffuse e fuggitive

Le emissioni diffuse, oltre alle emissioni potenzialmente odorigene di cui al punto sopra richiamato D2.4.2, sono costituite da polveri derivanti principalmente dalla viabilità interna che viene effettuata mediante mezzi agricoli e su aree non asfaltate, per il trasporto del materiale vegetale in entrata all'impianto di compostaggio e l'ammendante compostato misto in uscita, da avviare a spandimento. Al fine del contenimento anche delle emissioni di polveri, è prevista l'implementazione della barriera verde.

Prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di un sistema di bagnatura delle vie di transito anche attraverso l'utilizzo di autobotti, da utilizzare nei periodi più siccitosi o in giornate particolarmente ventose;
2. i mezzi in entrata e in uscita dall'area interessata dall'impianto di compostaggio e dalle platee di stoccaggio devono tenere una velocità ridotta (10 km/h);
3. La Ditta deve inoltre mantenere in buono stato la barriera verde e sostituire le eventuali alberature mancanti, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere dispersioni di polveri.

D2.4.4) Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili

L'eventualità che si possano verificare emissioni eccezionali, vista la tipologia di attività svolta risulta essere remota.

D2.5) EMISSIONI IN ACQUA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Per la gestione dell'impianto di compostaggio per la produzione di ammend**La Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ad ARPAE – Ufficio VIA – IPPC, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e la data di effettiva messa a regime dell'impianto di compostaggio, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**; ante compostato misto, non è previsto utilizzo di acqua e non sono previsti scarichi di acque reflue.

Monitoraggio

Eventuali consumi idrici andranno conteggiati attraverso l'installazione di appositi contatori e relative letture e riportati all'interno del Report annuale.

D2.6) MATRICE ACQUE SOTTERRANEE – ASPETTI GENERALI -

Piezometri.

Nel sito sono già presenti n. 4 piezometri per il controllo della qualità delle acque sotterranee e della direzione di deflusso della falda.

Sulla base delle valutazioni tecniche, risulta necessario mantenere attiva la rete piezometrica per l'effettuazione delle opportune verifiche d'insieme del sito (allevamento e impianto).

In particolare, sulla base della direzione di falda, si ritiene che il piezometro S5 esistente, sia rappresentativo dell'area di pertinenza dell'impianto di compostaggio e considerato a monte dello stesso rispetto alla direzione di falda. Si rende necessario richiedere l'installazione di un nuovo piezometro da considerare a "valle" dell'impianto da installare prima dell'avvio dell'attività.

La rete piezometrica sarà quindi costituita dai piezometri n. S6, n. S7 e S8, più il "bianco" di nuova realizzazione intestati a Terre del Bio, e dai piezometri S5 più il "valle" di nuova realizzazione intestati ad Ecoconsorzio. Il piezometro S7 (Terre del Bio) risulta utile ai rilievi della direzione di falda da effettuarsi durante i campionamenti.

A tal proposito, si dispone che, in seguito alla messa a dimora dei n. 2 piezometri previsti (uno in capo a Terre del Bio -bianco – e uno in capo al Consorzio -valle), dovranno essere effettuate **per il primo anno** verifiche della direzione di falda da tutti i piezometri (un rilevamento ogni 3 mesi per un anno, a partire dalla data di attivazione della rete piezometrica) in modo da avere uno studio globale del sito. Inoltre dovrà essere effettuata una analisi dei parametri stabiliti dal Piano di Monitoraggio per ogni piezometro. Successivamente, le analisi piezometriche sono disposte annualmente su tutti i piezometri, ad eccezione del piezometro S7 il quale resterà in essere solo per il controllo della direzione di falda e valutazioni connesse dei rapporti di prova.

Tali analisi devono essere eseguite di concerto con il gestore dell'allevamento, al fine di avere analisi rappresentative del sito nel suo complesso e effettuate nello stesso periodo.

Prescrizioni

1. **Prima dell'avvio dell'attività dell'impianto di compostaggio**, dovrà essere completata l'implementazione della rete piezometrica del sito, **con installazione di un nuovo piezometro a valle** rispetto alla direzione del flusso di falda; dovrà contestualmente essere presentata **una planimetria aggiornata rappresentativa della rete piezometrica globale del sito**, evidenziando i piezometri di cui è responsabile Terre del Bio ed Ecoconsorzio, e firmata da entrambi i gestori. Dovrà essere comunicata tramite PEC la data di attivazione della rete piezometrica del sito;
2. In seguito all'attivazione della rete piezometrica (implementazione della rete con piezometri nuovi previsti) è richiesta l'effettuazione dell'aggiornamento dello **studio idrogeologico**, con verifica della direzione di **deflusso di falda stagionale**, e qualità delle acque sotterranee, rilevato tramite i rilievi periodici da effettuare ogni 3 mesi per un anno in tutti i piezometri, finalizzato al controllo dell'andamento dei valori dei parametri ricercati;

3. **Entro un anno dall'attivazione della rete piezometrica**, dovrà essere presentata una Relazione tecnica (firmata da entrambi i gestori) completa dei rapporti di prova dei campionamenti, e riportando le metodologie utilizzate (sulla base di quanto riportato nel Piano di monitoraggio). In seguito alle risultanze potrà essere modificata la frequenza di monitoraggio, ed eventualmente, sulla base della direzione prevalente del flusso di falda, escludere le perizie analitiche del piezometro S7 (se non pertinenti);
6. tutti i piezometri presenti devono essere opportunamente numerati/identificati e dotati di idonea cartellonistica. La via di accesso e la postazione dovrà essere mantenuta libera da ostacoli e vegetazione;
7. la ditta è tenuta a prevedere controlli periodici dai piezometri delle acque sotterranee con la ricerca almeno dei seguenti parametri: pH, COD, Solidi sospesi, Cloruri, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Ammoniacale, Fosforo, Potassio, Alluminio, Manganese, Ferro, Rame, Zinco, Coliformi totali ed Escherichia Coli.
8. **per il primo anno, a partire dalla data di attivazione della rete piezometrica, i controlli piezometrici dovranno avere frequenza trimestrale. Successivamente, sulla base delle risultanze analitiche e dello studio idrogeologico aggiornato, tale frequenza potrà essere modificata.**
9. **Il monitoraggio dei piezometri deve essere condotto secondo le seguenti modalità:**
 - per ottenere un campione piezometrico rappresentativo, ogni operazione di campionamento deve essere preceduta da un corretto spurgo del piezometro attraverso la rimozione di un adeguato volume di acqua e dell'eventuale materiale solido presente, fino al conseguimento delle seguenti condizioni: eliminazione di almeno 3-5 volumi di acqua contenuta nel pozzo, avendo calcolato preventivamente il volume di acqua contenuta nel pozzo, e stabilizzazione dei valori relativi a pH, temperatura, conducibilità elettrica, misurati in continuo durante lo spurgo;
 - In occasione dei prelievi piezometrici devono essere eseguite le misure relative alla soggiacenza ed ai parametri chimico-fisici della falda;
 - Il verbale di campionamento dovrà riportare tutte le informazioni relative allo stesso ed in particolare: le modalità di esecuzione ed i volumi prelevati nello spurgo, la data, l'orario ed il luogo di campionamento, le metodiche di prelievo, l'identificazione dei campioni e dei relativi piezometri, i volumi e le aliquote prelevate, il set di parametri analitici da determinare sul campione, i dati dei parametri chimico-fisici determinati in campo (condizioni meteo, temperatura aria, temperatura acqua, ecc..) ed eventuali trattamenti effettuati in sito, le modalità di confezionamento, conservazione e trasporto dei campioni. Tale verbale dovrà essere conservato congiuntamente al rapporto di prova analitico relativo;
 - Le metodiche analitiche utilizzate per l'analisi dei campioni dovranno essere scelte tra quelle ufficiali e validate per la specifica matrice. L'utilizzo di eventuali altre metodiche dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato da ARPAE-ST (vedi Piano di Monitoraggio punto *D3.1.9 Monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee*).

Requisiti di notifica specifici.

- Le date dei prelievi devono essere comunicate ad ARPAE-ST Unità IPPC di Ravenna con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire eventuali campionamenti in contraddittorio.

D2.7) EMISSIONI NEL SUOLO (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali:

La Società Ecoconsorzio BA gestisce un impianto di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto mediante utilizzo di liquame suino (che viene stoccato in un serbatoio elastomerico) e materiale vegetale. L'impianto di compostaggio sarà costituito da una vasca di trattamento avente le seguenti dimensioni: lunghezza= 120 m; larghezza = 12 m; altezza delle pareti = 1,80 m . La vasca è situata sotto tettoia e non è tamponata.

Per lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto prodotto, la Ditta utilizzerà due platee di stoccaggio già esistenti e attualmente inutilizzate.

Prescrizioni:

1. La platea sottostante il serbatoio in elastomero, la platea dell'impianto di compostaggio nonché le due platee di stoccaggio dell'ammendante compostato misto maturo, devono avere le caratteristiche di impermeabilizzazione previste dal Regolamento regionale n.3/2017. La documentazione di costruzione e collaudo di: vasche, condotte e serbatoio deve essere tenuta presso il sito, a disposizione degli Enti di controllo;
2. entro la data di messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere effettuata una perizia di collaudo delle platee di stoccaggio dell'ammendante. La perizia dovrà essere redatta da tecnico competente e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
3. le condotte devono essere realizzate in doppia camicia;
4. Le platee di stoccaggio devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento Regionale vigente in materia;
5. La Ditta deve predisporre un controllo periodico delle platee, del serbatoio e delle condotte interrate per la movimentazione dei liquami. Di tali controlli deve essere tenuta registrazione anche su documento informatico e a disposizione degli organi di controllo.

D2.8) – MATERIE PRIME -

Il processo di compostaggio prevede il trattamento di matrici liquide, quali appunto liquami suinicoli, su un letto di materiale assorbente composto da paglia, stocchi di mais, segatura, cippato etc...

Il quantitativo stimato di sottoprodotti di origine vegetale è di circa 877,6 t/anno e viene fornito dalle aziende consociate mentre il quantitativo di liquame suino, prodotto dall'allevamento Terre del Bio, è di circa 14.748,7 t/anno. Il trasporto del materiale vegetale avviene mediante mezzi agricoli e su strade interpoderali mentre il liquame viene inviato tramite condotta a un serbatoio polimerico in grado di stoccare il quantitativo settimanale prodotto dall'allevamento.

La qualità dell'ammendante prodotto, definito "Ammendante Compostato Misto", dovrà essere certificata dal Ministero ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. in seguito ad analisi chimiche che ne confermino le caratteristiche di legge. Tale certificazione dovrà essere ottenuta dal gestore, il quale è tenuto a sua volta ad effettuare analisi di conformità per ogni lotto di produzione ai sensi della normativa di settore. In attesa dell'analisi chimica di conformità, il compost permane all'interno della vasca di trattamento, dal momento che potrebbe essere necessario intervenire qualora si riscontrassero livelli alti, ad esempio di umidità o comunque alterazioni che possono essere riportate entro i limiti allungando il tempo di permanenza nella vasca. Il compost che risulta conforme viene trasferito nelle platee di stoccaggio oppure portato direttamente in campo. Nella eventualità che il compost prodotto non dovesse risultare conforme, costituisce rifiuto da avviare a recupero/smaltimento in impianti autorizzati.

Prescrizioni:

1. **E' fatto assoluto divieto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo all'interno del processo di compostaggio.**
2. Devono essere previsti controlli su ogni lotto di verifica sulla qualità dell'ammendante prodotto per i seguenti parametri:

| Parametri | Limiti |
|-------------------------|---|
| Piombo totale | 120 mg/Kg s.s. |
| Cadmio totale | 1,5 mg/Kg s.s. |
| Nichel totale | 100 mg/Kg s.s. |
| Zinco totale | 500 mg/Kg s.s. |
| Rame totale | 230 mg/Kg s.s. |
| Mercurio totale | 1 mg/Kg s.s. |
| Cromo esavalente totale | 0,5 mg/Kg s.s. |
| Arsenico | 40 mg/Kg s.s. |
| E.Coli | In 1 g t.q.: n(1): 5, c(2): 1, m(3):1000 CFU/g, M(4): 5000CFU/g |
| Salmonella | Assenza in 25 g t.q. |
| Umidità | < 50% |
| pH | 6-8.5 |
| C org | >20% s.s. |
| C umico e fulvico | >2,5% s.s. |
| N org | > 80% N tot |

| | |
|-----|-----|
| C/N | <50 |
|-----|-----|

(1) n: numero campioni da esaminare

(2)c: numero di campioni con carica batterica tra m e M

(3)m: valore soglia numero batteri

(4)M. Valore massimo numero batteri da non raggiungere

3. Prima dell'avvio dell'impianto dovranno essere trasmessi ad integrazione di quanto ivi prescritto anche il piano di campionamento e le metodiche analitiche complete di incertezza di misura.
4. I rapporti di prova devono essere allegati al Report annuale.
5. Devono essere in ogni caso rispettate tutte le condizioni previste dal D.Lgs. 75/2010 e smi, anche per l'eventuale conferimento a terzi.

Requisiti di notifica specifici:

La Ditta deve deve comunicare ad Arpae Servizio Territoriale di Ravenna con almeno 15 giorni di anticipo, la data del prelievo al fine di consentire eventuali campionamenti congiunti.

2.7.1) Relazione di riferimento

Il gestore non ha presentato la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1), lettera m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - parte Seconda, in quanto non ricadente nell'ambito di applicabilità della stessa.

Requisiti di notifica specifici

Qualora eventuali attività, comportino l'impiego di sostanze pericolose (anche da parte di Ditte terze), dovrà essere presentata idonea documentazione ai sensi del DM104/2019.

D2.8) EMISSIONI SONORE (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

La prevalutazione presentata ad Aprile 2017 (Relazione datata 16/04/2017) verte all'analisi del contributo emissivo acustico derivante dall'installazione dell'impianto di compostaggio in adiacenza all'allevamento esistente. In particolare si rileva che non è possibile scorporare il contributo dell'allevamento, vista l'immediata vicinanza e la connessione tecnica con lo stesso.

Prescrizioni:

1. dovrà essere effettuata una verifica fonometrica di collaudo acustico **entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di esercizio** e i rilievi devono essere fatti nelle condizioni maggiormente gravose. La relazione di analisi ed elaborazione dei dati strumentali deve riportare nel dettaglio le sorgenti sonore coinvolte nel corso dei rilievi.
2. Devono essere previsti, nell'ambito delle attività di manutenzione, interventi a cadenza annuale rivolti alle sorgenti sonore, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al malfunzionamento; gli interventi programmati e pianificati devono essere annotati su un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo.
3. con **frequenza quinquennale** il Gestore dovrà eseguire una verifica strumentale al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio; in tale occasione dovrà essere comunicata ad ARPAE – Servizio Territoriale la data in cui verranno svolte le rilevazioni, **almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni misurazione**, per ottemperare a quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere trasmessi tramite PEC, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e al Comune di competenza;
4. le valutazioni acustiche sono da effettuare considerando il contributo dell'allevamento e dell'impianto di compostaggio. La perizia redatta e firmata da tecnico competente iscritto all'albo, dovrà essere sottoscritta da entrambi i gestori.
5. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione all'ARPAE SAC, ARPAAE Servizio Territoriale e al Comune di Alfonsine anche attraverso il Report annuale.
6. Nel caso di installazione di nuove sorgenti significative di rumore dovrà essere effettuata un'indagine previsionale dell'impatto acustico dato dalla nuova situazione ai sensi e nei modi previsti della DGR n. 673/04 o altra norma tecnica equivalente riconosciuta da Enti accreditati (UNI; EN;ISO), al fine della

verifica del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e dal Piano di classificazione acustica vigente a livello comunale; tale relazione dovrà essere inviata ad ARPAE SAC e al Comune di Alfonsine.

Monitoraggio

| Attività | Frequenza | Registrazione |
|---|-------------|---|
| Valutazione di impatto acustico (rilevazione strumentale) | Ogni 5 anni | Trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3 |
| Verifica dello stato e manutenzione delle apparecchiature | Annuale | Registrazione su supporto cartaceo o informatico e trasmissione tramite report annuale, come previsto al paragrafo D2.3 |

Requisiti di notifica specifici

In occasione della verifica strumentale da effettuare con la periodicità quinquennale di cui sopra, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'avvio delle rilevazioni, deve essere data comunicazione ad ARPAE, per ottemperare quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6) e art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

D2.9) GESTIONE RIFIUTI (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali e modalità di gestione

L'attività di produzione di ammendante compostato misto non genera produzione di rifiuti. Gli eventuali rifiuti prodotti devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Il deposito non deve generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto previsto dalle procedure gestionali previste dalle MTD. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate.

Monitoraggio.

| Attività | Frequenza | Registrazione |
|------------------|-------------|--|
| deposito rifiuti | trimestrale | Registrazione e conservazione a disposizione degli organi di controllo |

Requisiti di notifica specifici

Nessun requisito di notifica specifico.

D2.10) ENERGIA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, con particolare riguardo alle MTD. Nello stabilimento in esame si individuano solo utenze elettriche.

Monitoraggio

| Parametro | Frequenza | Registrazione |
|------------------------------------|------------|--|
| Consumo di energia elettrica kWt/h | bimestrale | Fatturazione utenza - Report annuale come previsto al paragrafo D2.3 |

Requisiti di notifica specifici

Nessun requisito di notifica specifico.

D2.11) STOCCAGGIO E GESTIONE DI MATERIE PRIME E SOSTANZE DI SERVIZIO/AUSILIARIE

Le materie prime arrivano in impianto già trinciate e inviate direttamente nella vasca di trattamento insieme ai liquami suini.

Monitoraggio

| Aspetto Ambientale/Monitoraggio | Frequenza/Metodo | Registrazione |
|---|--|--|
| Controllo delle entrate di substrato vegetale | Ad ogni acquisto. Mediante documentazione di acquisto (bolle) | Report annuale come previsto al paragrafo D2.3 |
| Controllo delle entrate del liquame suino | | Registrazione da conservare in sito e riportare nel report annuale come previsto al paragrafo D2.3 |

Requisiti di notifica specifici

Qualsiasi anomalia eventualmente rilevata deve essere comunicata all'autorità competente e al Servizio Territoriale di ARPAE.

D2.12) PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

Tutte le emergenze dovranno essere gestite secondo le procedure individuate dalla ditta, eventualmente inserite nel Sistema di Gestione Ambientale, compresa la preparazione del personale; a tale scopo in caso di identificazione di nuove situazioni di emergenza o a seguito di eventi incidentali effettivamente occorsi, dovrà essere valutata la necessità di aggiornamento delle procedure stesse.

In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto ARPAE, telefonicamente e con pec; successivamente il gestore è tenuto ad effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.13) GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

Aspetti generali

Vista l'attività attualmente in corso nell'installazione in oggetto della presente AIA, non appare realistico delineare oggi un piano di dismissione e ripristino del sito; oltretutto, in futuro, nel caso di un eventuale intervento di ripristino ambientale dell'area, l'impianto e le strutture potrebbero aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e/o a vincoli normativi futuri.

Al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, qualora l'attività stessa comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, la normativa prevede che il gestore fornisca informazioni sullo stato attuale di qualità delle stesse (suolo e acque sotterranee), con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti: uso attuale e, se possibile, uso passato del sito, eventuali misurazioni sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato.

Per quanto riguarda in particolare l'attività in oggetto, il gestore ha dichiarato che, in condizioni normali, alla luce delle modalità di gestione, delle caratteristiche delle pavimentazioni e viste anche le caratteristiche delle sostanze utilizzate, si escludono fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rendendo non necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dalla DGR 245/2015.

Una volta cessata l'attività devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- All'atto della cessazione dell'attività, o di parte di questa, il sito su cui insiste l'impianto di compostaggio, dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che potrebbero essersi manifestati durante l'esercizio.
In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue (canalette, fognature, ecc...), pipeline, ecc, provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;38

- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
- Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Se da tale valutazione risulta che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento (qualora dovuta), dovranno essere adottate le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.
- Qualora non risulti obbligato a presentare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso (attuale o futuro), non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività svolte.

Requisiti di notifica specifici

Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi specifici, esecuzione e revisione del piano

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale;
- la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive;
- la raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.

La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività indicate nel presente allegato per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc... dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità competente e ad ARPAE ST: tale comunicazione costituisce domanda di modifica del Piano di Monitoraggio, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.

Gli impianti dovranno essere eserciti secondo le procedure di carattere gestionale, eventualmente inserite nel SGA, opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nel presente provvedimento. Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazione delle utility.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Il gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli eventualmente previsti, in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. È inoltre tenuto alla immediata segnalazione di valori fuori limite, informando ARPAE in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

I rapporti di prova riportanti la data, l'orario, il punto di campionamento, il risultato delle misure di autocontrollo (con relative soglie) e le caratteristiche di funzionamento dell'impianto nel corso dei prelievi, dovranno essere firmati dal responsabile dell'impianto o da ditta da esso incaricata, che dovrà utilizzare modulistica contenente almeno i dati previsti dai moduli di cui allegato 3 della DGR 87/2014; i rapporti andranno conservati e mantenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

ARPAE può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. **A tal fine lo stesso dovrà comunicare tramite pec/raccomandata AR/PEC/altro ad ARPAE ST territorialmente competente, con sufficiente anticipo (15 giorni), le date previste per gli autocontrolli/campionamenti inerenti il rumore.**

In merito alla presentazione annuale dei dati del monitoraggio, si fa presente che la relazione (report annuale previsto al paragrafo D2.3) deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause; i rapporti analitici relativi alle emissioni in atmosfera andranno allegati; l'andamento degli indicatori di efficienza andrà valutato e commentato; le tabelle riassuntive dei monitoraggi svolti dovranno essere complete delle unità di misura dei parametri analizzati.

Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

D3.1.1) MATRICE ACQUE SOTTERRANEE

Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti

Le metodiche analitiche utilizzate per l'analisi dei campioni dovranno essere scelte tra quelle ufficiali e validate per la specifica matrice; l'utilizzo di eventuali altre metodiche dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato da ARPAE-ST. Per la verifica delle caratteristiche delle acque sotterranee possono essere utilizzati metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto legislativo n. 152/2006 e smi;
- Manuale n° 29/2003 APAT/IRSA-CNR;
- Metodi normati emessi da Enti di formazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità), Standard Methods for the examination of water and waste water (APHA-AWWA-WPCF).
- Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE. Qualora non fosse indicata l'incertezza della misura eseguita si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione, in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione \pm Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);
- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi NON conforme, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura".
- Il risultato di un controllo risulta NON conforme quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE. ARPAE ST per la valutazione dei propri dati analitici si è dotata di una specifica Linea Guida: "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT). I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo. Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.

D3.1.5) Indicatori di prestazione

La ditta deve identificare e riportare all'interno del report annuale gli indicatori prestazionali dell'impianto. Tali indicatori dovranno essere raffrontati con almeno 3 anni precedenti per verificarne l'andamento prestazionale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al report annuale

D3.2) CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO

Per quanto riguarda i controlli programmati, effettuati dall'organo di vigilanza di ARPAE, si ritiene adeguata una periodicità di controllo **Triennale** con visita ispettiva mirata a:

- verifica delle varie matrici ambientali ed indicatori di prestazione ambientale dell'impianto,
- verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento,
- controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:
 - dati relativi al controllo degli aspetti energetici;
 - dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;
 - modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo; verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;
 - registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;
 - verifica del controllo periodico che la ditta deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni.
 - modalità di gestione dei rifiuti: registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle Procedure operative del Manuale di Gestione per quanto riguarda i rifiuti prodotti e recuperati; modalità di gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei Report periodici che il gestore è tenuto a fornire come stabilito nella presente AIA. Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di ARPAE.

Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'Organo di Vigilanza (ARPAE ST) previste nel Piano di Controllo dell'impianto, oltre alla verifica del Piano di Adeguamento, sono a carico del Gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso.

Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", come modificato ed adeguato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 e sue successive modifiche (Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 e Delibera di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009) e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017.

Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione.

Il versamento dovrà essere effettuato a favore di ARPAE secondo le modalità opportunamente comunicate dalla stessa.

D3.3) Controlli dell'impianto nelle condizioni diverse dal normale esercizio

Come già riportato in precedenza ogni condizione eccezionale di funzionamento degli impianti deve essere comunicata ad ARPAE, in anticipo se si tratta di condizioni prevedibili (emissioni dovute ad attività programmate di avvio o fermata impianti, manutenzione ordinaria o straordinaria programmata, cambi di materie prime o di prodotti, ecc...) ed immediatamente a valle del loro verificarsi se si tratta di condizioni imprevedibili (malfunzionamenti delle apparecchiature, anomalie nelle caratteristiche di processo, cambiamenti non controllabili delle materie in ingresso, errori umani, ecc...).

Alla luce delle suddette comunicazioni l'Autorità Competente può prevedere l'effettuazione di campionamenti o ispezioni straordinarie.

SEZIONE E

E – RACCOMANDAZIONI GESTIONALI

Di seguito vengono riportate le indicazioni di carattere gestionale e di comunicazione dati che non si ritengono avere effetti significativi sulle emissioni nell'ambiente, e tali da non essere considerate necessarie per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, per cui non risulta necessaria l'imposizione della prescrizione.

Tuttavia si consiglia all'azienda di adottare tali procedure e fornire i dati richiesti per favorire la migliore gestione e la migliore attuazione delle condizioni espresse nella presente autorizzazione.

- Devono essere svolte con regolarità le operazioni di sfalcio dell'erba di tutti i fossi anche confinanti con l'allevamento;
- L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e la popolazione;
- Il gestore deve comunicare, insieme al Report annuale di cui al precedente punto D2.2, eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'installazione;
- La relazione allegata al Report **NON** è la corretta modalità per la comunicazione da parte del gestore di tempistiche di adeguamento, istanze di proroga, comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni, comunicazioni di modifica in generale. Tali comunicazioni vanno **sempre** trasmesse tramite PEC o tramite il Portale IPPC-AIA, qualora si trattassero di comunicazioni di modifica dell'AIA;
- Per i consumi di materie prime, acqua ed energia, nella relazione annuale sugli esiti del monitoraggio la Ditta dovrà sempre confrontare i valori riportati nel report annuale con quelli relativi ai report degli anni precedenti, fornendo spiegazioni in merito a variazioni significative dei consumi;

Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'installazione. In particolare si raccomanda di rendere disponibili agli enti di controllo, in fase ispettiva, la seguente documentazione:

- Planimetria generale dell'installazione, con evidenza delle aree impermeabili e relative alberature; scarichi e relativi trattamenti;
- Planimetria delle aree di stoccaggio materie prime e rifiuti;
- Registri relativi al controllo dei consumi di acqua ed energia;
- Registro degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata;
- Registro di annotazione delle anomalie riscontrate e relativo intervento di ripristino;
- Registro relativo gli esiti degli interventi di manutenzione delle sorgenti sonore;
- Sistema di Gestione Ambientale (a far data dal 31/12/2020), completo di tutti gli allegati (Piani aziendali di gestione emergenze, aree impermeabili scoperte, ecc);
- Copia dei Report annuali e rispettivi allegati.
- I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
- Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- Nelle eventuali modifiche dell'installazione, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di: a. ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia; b. prevenire la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi; c. ottimizzare i recuperi comunque intesi; d. diminuire le emissioni in atmosfera.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.